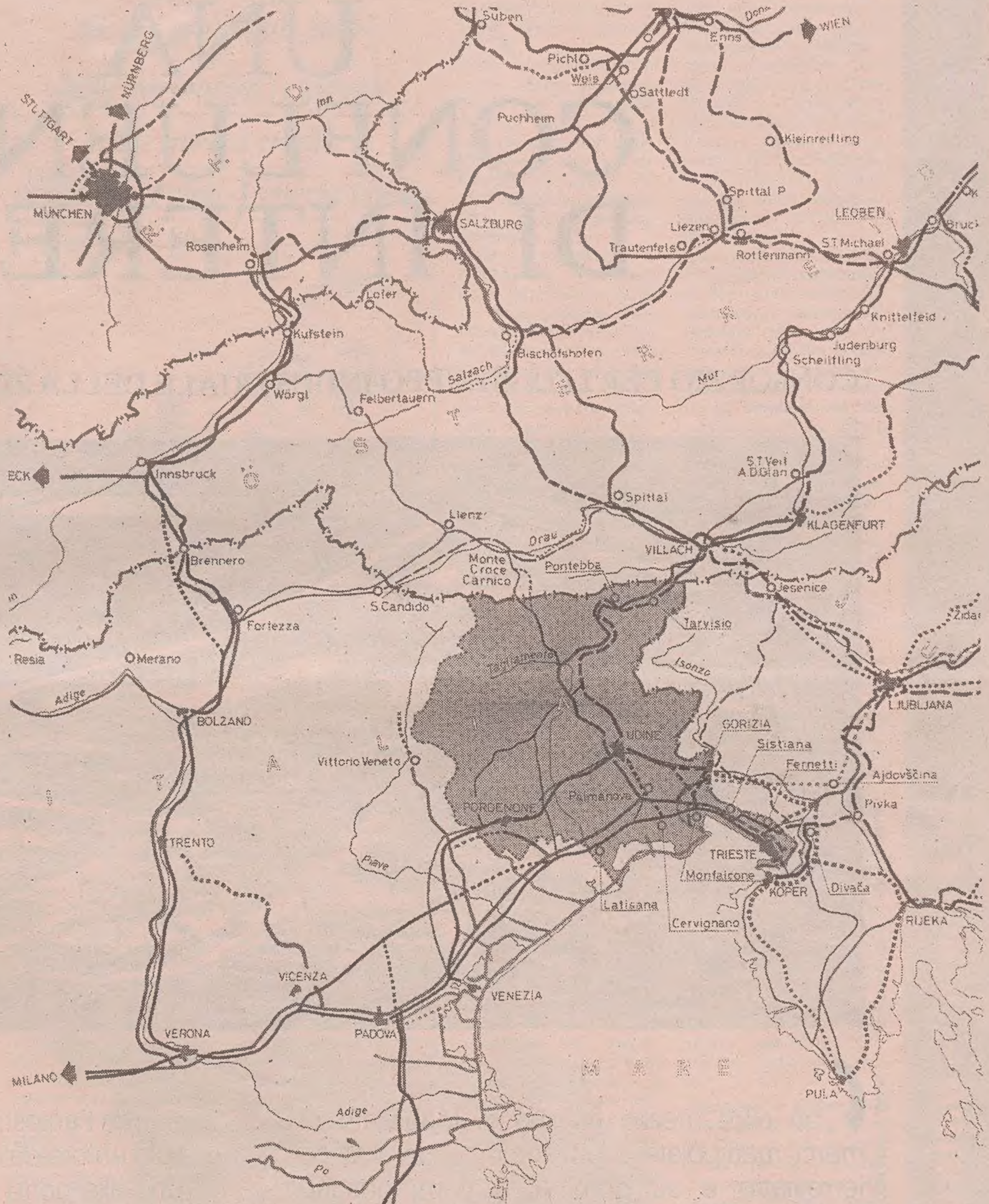
SUPPLEMENTO AL N. 73 DEL PICCOLO DEL 28.3.1992



IL PICCOLO



ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA



LA LEGGE REGIONALE 2/92

Strategie comuni per l'Est

Anche a fronte dei forti segnali di rallentamento economico, un maggiore sforzo di coordinamento tra le autorità regionali e i soggetti pubblici e privati dell'industria e dei servizi alla produzione industriale, in particolare quelli finanziari, appare sempre più urgente perché il Friuli-Venezia Giulia possa partecipare appieno alle opportunità di sviluppo economico offerte dai nuovi mercati dell'est europeo e dal grande mercato unico della Cee.

Questo l'obiettivo della Legge Regionale n. 2/92, che stabilisce condizioni di sistema per favorire la crescita del comparto industriale regionale e la sua concorrenzialità sui nuovi mercati e nel valorizzare le attività di servizi sinergiche a questo sviluppo, quali i servizi finanziari, che, in interconnessione con altri strumenti di sostegno sono necessari per promuovere una rapida crescita.

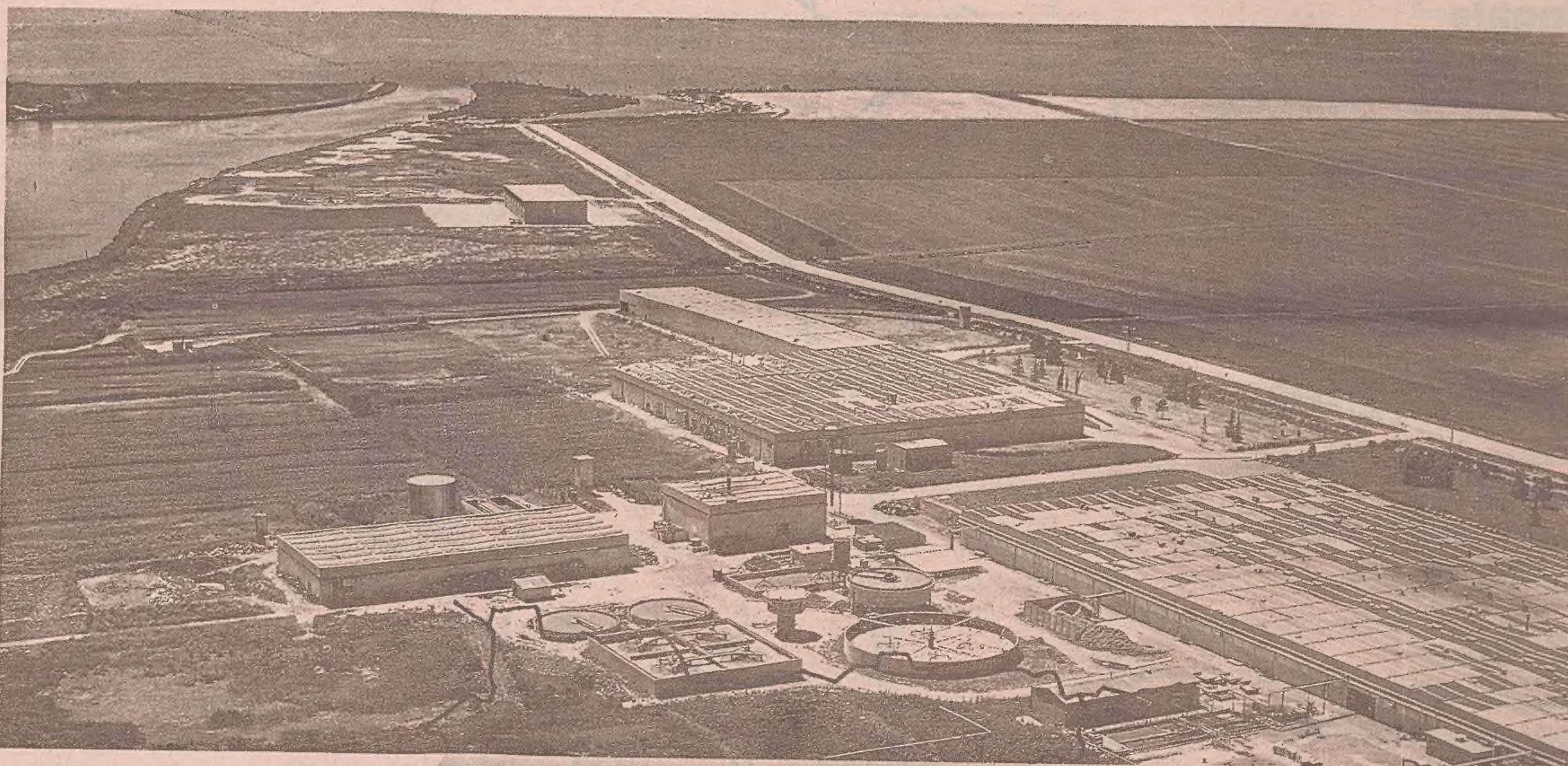
Nelle pagine interne presentiamo una panoramica di come le strutture economiche si preparino ad operare in un'ottica di coordinamento strategico.

Speciale Economia - Nord Est



UNA CONFLUENZA DI INTERESSI

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO



AUT. S.M.A. N. 694 22/9/86 PH ASSIRELLI

Con oltre mezzo milione di tonnellate di merci manipolate e un aumento del traffico ferroviario e su gomma, il comprensorio dell'Aussa-Corno è la confluenza di interessi nel panorama non solo regionale. Questi sono i risultati più significativi della realtà ''portindustriale'' della Bassa Friulana, che si colloca nel baricentro dei traffici mercantili dell'Europa.

Importanti aziende nazionali hanno scelto San Giorgio di Nogaro per collocare la sede dei loro interessi e altre già si apprestano a cogliere la sua favorevole vicinanza con l'autostrada, la ferrovia e l'areoporto, a solo un'ora dalle Alpi, in riva all'Adriatico e proprio alle porte dei nuovi mercati Europei.

Per amplificare i benefici degli investimenti già effettuati e per migliorare ulteriormente le infrastrutture locali, il Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Aussa-Corno pone la propria esperienza e la propria professionalità al servizio delle forze economiche e sociali che, in vista delle prossime scadenze europee, intendono essere le protagoniste della crescita del Friuli-Venezia Giulia.

LA LEGGE REGIONALE 2/92

Programmi coordinati

Vanno aggregati enti pubblici e imprese private

La legge 2/92, apparsa il 20 gennaio sul BUR n. 7, mira a impostare un approccio organico e coordinato per lo sviluppo del settore industriale e dei servizi alla produzione nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia. Partendo da un'ottica di orientamento al mercato, anzi ai mercati (nazionali, CEE ed extracomunitari), e dando particolare rilievo alle attività sinergiche a quelle produttive, come quelle finanziarie, dei servizi e della formazione, cerca di creare un quadro sistemico tale da valorizzare al massimo la produzione e la commercializzazione, senza trascurare la tutela dell'ambiente. I dispositivi previsti dalla legge 2/92 tendono ad aggregare enti publici e imprese private per conseguire un maggior coordinamento di tutti i fattori che concorrono alla produzione e alla commercializzazione, sia a livello programmatico che a livello operativo con la creazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero. La legge esplica i suoi effetti a decorrere dal 1.o gennaio 1992 ed è entrata in vigore in ata 20 gennaio 1992.

Coordinamento programmatico

Dopo aver definito la finalità della legge, vale a dire la promozione dello sviluppo industriale regionale, in particolare quello delle piccole e medie imrpese, anche nella prospettiva del mercato unico europeo, si stabilisce che l'Amministrazione Regionale si avvarrà a tale scopo di ogni possibile sinergia tra tutti gli strumenti disponibili, compresi quelli a livello nazionale ed internazionale, anche per permettere alle imprese interessate il raggiungimento delle intensità d'aiuto autorizzate dalla Cee.

Per la realizzazine di tali finalità si predispone il programma regionale di politica industriale, di durata triennale. Il programma costituisce la specificazione e l'aggiornamento per quanto attiene al comparto industriale del Piano Regionale di Sviluppo. L'elaborazione di un rapporto annuale permette la verifica della rispondenza delle iniziative attuate rispetto al Programma stesso. Ogni triennio, il Programma viene rielaborato dall'apposita «Conferenza regionale sulla politica industriale», che conduce a tal fine consultazioni periodiche con le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali.

Ogni anno, la Giunta regionale adotta i criteri di selezione delle domande di contibuto (sulla base di poposte formulate da un Comitato di coordinamento). La priorità viene accordata agli interventi diretti a sostenere gli investimenti finalizzati a sviluppare, ampliare e diversificare rapporti di collaborazione o di cooperazione con imprese di altri stati membri della Cee.

Con il Programma si definsce il quadro economico finanziario globale per il settore industriale, formato dal complesso di risorse comunque disponibili durante il triennio, si stabilice il quadro di riferimento delle politiche di intervento, che devono vedere anche un maggior coordinamento della politica attiva del lavoro e della formazione professionale, incluse la priorità di tipo strategico e si recepiscono le modalità di utilizzo dei mezzi finanziari conferiti dall'Amministrazione regionale al FRIE, alla Friulia, al Mediocredito, alle sottoscrizioni di nuove azioni di società a partecipazione regionale operanti nel settore dei servizi alle imprese, inclusi i servizi finanziari.

Sostegno ai programmi commerciali sui mercati esteri

Particolarmente innovativo il pieno inserimento, nell'ambito del programma di politica industriale, di un programma di promozione commerciale all'estero (Capi 7.o-10.o), con il quale l'Amministrazione regionale si propone il coordinamento unitario delle azioni promozionali di enti pubblici e organismi operanti in tale settore e di promuovere la presenza nei Paesi esteri di imprese operni in regione, con l'obiettivo di favorire l'impostazione e ampliare i rapporti commerciali con questi mercati. Tali iniziative coinvolgono in particolare le Camere di Commercio e gli enti fieristici.

Per il conseguimento di questo obiettivo, si autorizzano contribuit per l'attuazione di programmi pluriennali di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, promossi dalle piccole e medie imprese, sia singole che collegate tra di loro in forma di associazione temporanea, di società consortili o di società miste, coerentemente con programmi di promozione commerciale all'estero.

Ecco i principali punti della normativa regionale che mira a creare il sistema Friuli-Venezia Giulia



Le iniziative ammesse comprendono gli studi di mercato, la pubblicità, la promozione, l'organizzazione iniziale di reti di vendita e di assistenza all'estero, le spese di partecipazione a mostre, rassegne e fiere all'estero.

Si definiscono inoltre i massimali e le condizioni dei contributi ammessi per i programmi di penetazione commerciale promossi da consorzi e società consortili tra imprese industriali aventi stabilimento in regione e quale scopo sociale l'esportazione dei prodotti delle consorziate e le attività promozionali atte a realizzarla. Possono beneficiare di tale contribuzione anche i consorzi ele società consortili tra imprese industriali, artigiane e di servizi, incluse le società cooperative ed enti pubblici, sembre che vi pervalgano imprese industriali con stabilimento o unità produttiva in regione.

La parte del provvedimento riguardante la commercializzazione all'estero contiene l'autorizzazione a costituire l'*Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero*, una SpA aperta a soggetti pubblilci e privati e con il compito di promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione nei loro programmi di penetrazione commerciale, organizzare la promozione di attività di scambio di beni e servizi, e fornire servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati a dette attività. L'Agenzia si avvarrà anche del Centro Servizi previsto con sede a Gorizia (Legge 19/91) ed avrà ampia possibilità di formulare convenzioni e accordi per il conseguimento del proprio scopo sociale.

Rafforzamento del ruolo dei servizi finanziari

Al Capo 2.o si introducono modifiche e integrazioni alla l.r. 18/66, ampliando il ruolo della finanziara regionale Friulia SpA, autorizzata ad assumere partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro 10 anni (con l'eccezione di società che svolgono attività finanziaria o di servizi alle imprese), in società di capitali attive in territorio regionale in armonia con le priorità identificate nei programmi economici regionali e in imrese che operano nel settore finanziario o di servizi alle imprese al di fuori del territorio regionale, purché l'intervento sia finalizzato a programmi e obiettivi di specifico interesse regionale oppure se, trattandosi di società miste operanti all'estero, prevalgono in esse imprese regionali (inclusa Friulia).

Tutte le partecipazioni devno essere preferibilmente indirizzate verso imprese industriali o di servizio alla produzione, comprese le attività di formaizone dei quadri dirigenti la cui operatività assuma rilevanza nell'economia regionale.

Inoltre, si apportano modifiche alla precedente legge regionale (n. 22/75) sul fondo speciale di dotazione per la Friulia SpA, da destinarsi a imprese industriali o di servizi alla produzione. Gli utilizzi del fondo debbono riguardare in particolare interventi ad alto contenuto tecnologico, interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, assunzioni di partecipazioni in società miste (anche in joint-venture) in Italia o all'estero, con Paesi dell'Est europeo, interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese.

Al Capo 3.o le integrazioni alla normativa precedente mirano a favorire il ricorso alla locazione finanziaria di beni immobili e comprendono contributi sui canoni di locazione corrispondenti alla Friulia-Lis, mentre ai Capi 4.o e 5.o si predispongono un'integrazione del fondo rischi dei Consorzi di garanzia fidi provinciali in favore delle PMi industriali e di servizio alla produzione e la creazione di un Comitato di coordinamento con funzioni consultive per quanto concerne l'utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei consorzi di garanzia e della Friulia SpA. Quest'ultima potra utilizzare il fondo rischi previsto dalla LR 45/86 per garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative nuove o esistenti nelle provincie di Trieste e Gorizia nei settori industriale, dei servizi all'industria e in quello turistico-alberghiero.

Valorizzazione dei servizi di informazione e tecnici

Al Capo 6.o l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese (Cres), a condizione che esso si trasformi in una SpA, finanziamenti per la realizzazione di progetti di interesse regionale atti a promuovere la diffuzione di informazioni sulle normative e i programmi comunitari di interesse per le PMI industriali, orientandole all'utilizzo degli strumenti comunitari e di quelli atti a favorire l'attuazione delle inziative comunitarie in materia di collaborazione tra le imprese e partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità.

Inoltre si autorizzano contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'adozione di tecniche innovative in materia di qualità; a promuovere l'applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti; a promuovere l'attività di ricerca nel settore dell'informatica tecnica e gestionale e a promuovere il trasferimento di nuove tecnologie (in collaborazione con l'Area di ricerca, il BIC, il CERIT).

A specificazione dell'art. 45 della legge regionale 30/84 (incentivi per l'utilizzo di nuove tecniche gestionali da parte delle imrpese industriali), si ammette la concessione di contributi per l'acquisizione di servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso al realizzazione e il potenziamento dei servizi informativi. I contributi vengono concessi dalla Giunta con proprio decreto, previa presentazione di documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti e una relazione sull'attività svolta.

Sostegno a iniziative di tutela dell'ambiente

Al Capo 11.o si tratta di misure per la tutela dell'ambiente, ad integrazione della normativa regionale precedente sul sostegno alle iniziative di depurazione, trattamento e smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. In particolare, si autorizzano contributi per l'attivazione o la modifica di processi e impianti atti a ridurre la quantità e la pericolosità di rifiuti ed emissioni, inquinamento acustico e migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro; accdono a contributi anche i progetti di riconversione o rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

c. r.

Speciale Economia - Nord Est

PARLA ALFONSO DESIATA

La mia idea di off-shore

La «zona franca finanziaria» spiegata dal suo ideatore

«Non si tratta di un paradiso fiscale. Il progetto è ben più ambizioso: essere cerniera tra Est e Ovest»



L'art. 3 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 prevede la nascita a Trieste di un Centro servizi finanziari e assicurativi con anche una finalità particolare, ossia quella di «sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica e l'Unione Sovietica», esplicitando segnatamente l'obiettivo di valorizzare l'iniziativa pentagonale mediante «un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunità economica europea». Per quanto concerne le attività che si potranno sviluppare nel Centro sarà opportuno sempre e comunque riferirsi alle finalità della legge ma anche alle necessità fisiologiche e di funzionamento di un Centro servizi.

Un Centro servizi del tipo previsto a Trieste consiste nell'individuare una enclave in un Paese dove si svolgono certe attività governate da un regime fiscalmente agevolativo. Di norma questi Centri — comunemente detti anche off-shore oppure paradisi fiscali — nascono in Paesi con una piccola dimensione geografica e con popolazione modesta. In questi casi la nascita di un Centro finanziario ha lo scopo di richiamare un flusso di attività in direzione del Paese mediante uno schema di Centro facile da progettare e da realizzare. In Paesi piccoli e con scarsa popolazione, infatti, esistono legislazioni semplificate, accordi internazionali modesti, rapporti con il mondo ridotti al minimo: creare una enclave in queste condizioni è indubbiamente facile.

In tutt'altre condizioni ci si muove quando si progetta di creare un Centro finanziario e assicurativo in una grande città come Trieste, situata in un grande Paese come l'Italia, che a sua volta è avvolta nella complessa ragnatela di rapporti internazionali e di quelli particolari connessi con la Comunità Economica Europea.

In conclusione il Centro di Trieste non può che proporsi come un progetto ambizioso e non può ovviamente ridursi a un paradiso fiscale. Ipotesi diverse porterebbero necessariamente all'insuccesso dell'iniziativa, nelle migliori condizioni alla realizzazione di un piccolo e modesto centro burocratizzato e assitito.

Il Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste nasce pertanto con quattro caratterizzazioni essenziali.

1) Il Centro di Trieste deve essere «completo» e «attrezzato» per offrire i servizi in quattro direzioni: banca e parabancario; assicurazione e riassicurazione; società di servizi di supporto al commercio internazionale; borsa merce a termine.

2) I servizi informatici sono parte essenziale e caratteristica del Centro di Trieste nelle sue molteplici manifestazioni. Si tratta di servizi informativi e telematici, di servizi connessi a una ampia capacità multimediale audio e video con sale attrezzate per riunioni, nonché un ricco archivio di dati economici e finanziari a carattere internazionale (data bases).

3) E' un Centro rivolto anche verso i Paesi danubiani perché Trieste ritorni alla sua funzione tradizionale di ponte tra l'occidente e i Paesi danubiani, ovviamente in termini aggiornati, ossia con servizi moderni fatti di finanza, assicurazione e servizi di trading. Il Centro servizi di Trieste deve collegarsi e integrarsi alle altre realtà e alle peculiarità di Trieste come i punti franchi, il porto e i servizi assicurativi già esistenti a forte caratterizzazione internazionale.

4) Il Centro di Trieste non può che essere ad alto standing. Le iniziative che vi approderanno non potranno che essere di sicura professionalità sia per i servizi bancari che per quelli assicurativi. Da ciò la necessità di porre delle barriere severe all'accesso al Centro in materia di onorabilità e di professionalità. Le iniziative che si localizzeranno nel Centro non potranno che essere quelle legittime escludendo tutte le iniziative che lambiscono aree nere e zone grigie delle attività finanziarie internazionali.

Le iniziative dovranno ancora avere una dimensione patrimoniale ragguardevole adeguata all'ambizione del Centro e alla sua funzione di cerniera tra il mercato finanziario internazionale e i Paesi dell'Est che si avviano al delicato passaggio dall'economia di comando all'economia di mercato.

Modalità di svolgimento delle operazioni del Centro

In base a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 19 sono fissate con sufficiente precisione le finalità che il Centro intende raggiungere («sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica e l'Unione Sovietica»), richiamando segnatamente l'obiettivo di valorizzare la Pentagonale mediante «un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunità Economica Europea». Sia per l'attività bancaria che per quella assicurativa si ritiene che il punto chiave dell'art. 3 risieda nel vincolo da estero su estero sia nella situazione attuale che in prospettiva in quella del mercato unico. Le imprese autorizzate nell'ambito del Centro possono pertanto operare solo in regime di libertà di prestazione di servizi.

Il regime operativo deve essere negoziato con i Paesi extracomunitari verso i quali si indirizza l'azione di cooperazione e promozione bancaria e assicurativa voluta dalla Legge n. 19. Un tale negoziato potrà svolgersi nell'ambito della Pentagonale oppure potrà essere proposto in via bilaterale dal nostro Paese con i Governi di altri Paesi interessati all'iniziativa.

Nel testo, comma 1, si fa riferimento al «territorio dello Stato italiano» e di conseguenza ai soggetti ivi residenti, quale area di esclusione delle operazioni effettuate nell'ambito del Centro.

Una tale limitazione escluderebbe, per esempio, i finanziamenti dal Centro a società italiane per operazioni import-export anche se effettuate con controparti appartenenti ai Paesi dell'Est europeo richiamati nella Legge.

Dal Centro di Trieste, nulla sembra escludere per contro l'effettuazione a favore di operatori economici Cee non residenti italiani, con chiara penalizzazione delle imprese italiane. Le banche Cee non italiane risulterebbero favorite nello sfruttare il Centro di Trieste per finanziare l'attività con l'Est delle imprese del proprio Paese, mentre alle banche italiane sarebbe preclusa l'operatività con la clientela italiana.

A partire dal 1.o gennaio 1993 le operazioni «Cee su Cee» rientreranno nell'ambito del mercato unico, riguardando così soggetti da considerarsi residenti nel mercato interno europeo e saranno regolamentate dalla normativa comunitaria in fase di formazione.

La possibilità di compiere pertanto operazioni bancarie in stretto ambito Cee beneficiando dei particolari vantaggi offerti dal Centro di Trieste potrà creare una evidente discriminazione a sfavore dell'Italia introducendo un fattore di concorrenzialità distorsiva nei confronti del mercato unico.

Il regime di libertà di prestazione dei servizi è utilizzabile nei rapporti con residenti negli stati Cee diversi dall'Italia. Ovviamente tale regime deve essere negoziato con gli Stati extra Cee verso i quali si indirizza l'azione di cooperazione e di promozione bancaria e assicurativa voluta dalla Legge n. 19.

Oltre all'attività bancaria, parabancaria e assicurativa, nel Centro di Trieste potranno svolgersi altre due importanti attività, quella collegata al supporto del commercio internazionale e quella connessa alla costituzione di un mercato a termine a Trieste su commodies agricole.

Per quanto riguarda i servizi di supporto al commercio internazionale, le disposizioni contenute nell'art. 3 sono disposizioni molto organiche, altamente innovative e coerenti al fine di esaltare la specificità e la potenzialità delle attività di questo tipo già presenti nella città di Trieste. Si attendono ora le norme di attuazione e si confida in un rapido avvio della fase di progettazione esecutiva e messa in atto della attività prevista dalla norma quadro.

Nella norma purtroppo c'è un «neo» che, nell'ottica degli operatori di commercio internazionale, si trasforma in una grave lacuna in quanto introduce criteri discriminativi a carico della aziende italiane impegnate negli scambi internazionali e nell'offerta di servizi legati al commercio internazionale.

La disposizione prevede che potranno operare nel Centro di Trieste solo le aziende di trading «estere». Ne deriva un evidente pregiudizio a carico degli operatori italiani: da ciò la necessità che nelle norme di attuazione si provveda a correggere e a estendere, entro certi limiti, alle aziende «italiane» i benefici del canale Trieste.

Le imprese fornitrici di servizi di intermediazione e di assistenza al commercio internazionale potranno essere ammesse a operare nel Centro se in possesso di alcuni requisiti come la professionalità, l'onorabilità e la capacità patrimoniale, a prescindere dalla loro nazionalità.

L'altra attività che in futuro potrà svolgersi nell'ambito del Centro è quella collegata al mercato a termine di alcuni prodotti agricoli. I prodotti da trattare dovrebbero essere tutti i prodotti agricoli, certamente i cereali, tenuto conto che la sola Comunità ne produce 160 milioni di tonnellate. Per una effettiva efficiente trasparenza di un mercato a termine è tuttavia importante valutare alcuni punti di primaria importanza: a) diffusione del mercato su una base più allargata possibile di operatori in maniera che si possa sviluppare un volume di scambi il più ampio possibile. L'esperienza insegna, infatti, che il volume è il presupposto essenziale per un corretto svolgimento dell'operatività. La mancanza di volumi adeguati crea normalmente una distorsione nella corretta prassi commerciale con evidenti danni per tutti gli operatori; b) il buon funzionamento di un mercato a termine presuppone la creazione di punti importanti di consegna della merce: è auspicabile che sia previsto il maggior numero possibile di punti di consegna, sia nelle zone portuali che nelle zone interne su tutto il territorio della Comunità Europea.

I punti di consegna sono elementi basilari per evitare che si creino strozzature fra il volume delle transazioni a termine e la merce fisica. Si deve in effetti evitare che l'insufficienza di disponibilità di merce stravolta i prezzi sul «mercato dei futuri» in quanto non supportati da disponibilità fisica delle merci. Sia in Italia che nella Comunità Europea è gia disponibile un gran numero di magazzini abilitati per il conferimento delle materie prime agricole. Detti magazzini potrebbero essere messi a disposizione del mercato a termine come punti di consegna. Va peraltro osservato che qualora i Paesi dell'Est dovessero divenire più operativi sui mercati, quanto sopra potrebbe essere allargato anche a quei Paesi.

Attualmente sono funzionanti una borsa a termine a Londra e una a Rotterdam. Le transazioni non sono significative in quanto non alimentate da volumi importanti. Si tenta a Parigi di ripristinare una borsa a termine.

E' opinione degli esperti che è essenziale partire rapidamente coinvolgendo il maggior numero possibile di Paesi comunitari, affinché possa essere creata un'articolazione di strumenti la più ampia possibile.

Va da sé che al mercato deve essere garantito l'accesso del mondo agricolo, di quello dell'industria mangimistica e di quello dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli.

Attività consentite

I quattro blocchi delle attività consentite — attività bancaria e parabancaria, attività assicurativa e riassicurativa, attività di trading e mercato a termine dei prodotti agricoli — potranno essere individuati con riferimento alla legislazione italiana oppure con riferimento all'attività legislativa in formazione della Cee tramite lo strumento delle direttive.

Pare senz'altro preferibile avere come punto di riferimento la legislazione europea, soprattutto per l'attività bancaria e parabancaria e per l'attività assicurativa e riassicurativa. Per esempio l'attività creditizia può trovare il suo punto di riferimento nella direttiva Cee n. 646 del 1989 come pure l'attività delle società finanziarie e degli organismi di raccolta del risparmio pubblico.

Per l'attività bancaria si possono individuare i seguenti sottosegmenti: raccolta di depositi, concessione di crediti, di depositi, concessione di crediti, pagamenti, leasing, emissione e gestione di mezzi di pagamento, rilascio di garanzia e impegni di firma, strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, CD), financial futures, opzioni, swaps, contratti a termine su cambi e su tassi di interessil, valori mobiliari, emisisoni di titoli e intermediazione del tio «money broking», gestione e consulenza di patrimonio.

Per l'attività di intermediazione mobiliare si possono indicare le seguenti linee: negoziazione per conto proprio e per conto terzi di valori mobiliari, collocamento di valori mobiliari, gestione di patrimoni su valori mobiliari, sollecitazione internazionale del risparmio, custodia e amministrazione di valori mobiliari, finanziamento dei contratti di borsa.

Per l'attività fiduciaria si possono individuare i seguenti sottosegmenti: rappresentanza dei possessori di azioni, partecipazioni sociali, obbligazioni, amministrazione e custodia di titoli, valori azioni, costituzione e partecipazione e sindacato di collocamento di titoli, amministrazione di patrimoni, legati, donazioni e rendite, incarichi e esecuzioni testamentarie, curatele, divisioni ereditarie, consulenza per investimenti e amministrazione patrimonii, intestazione fiduciaria di titoli e valori, custodia di pegni come terzo depositario, società di gestione per fondi comuni mobiliari e per fondi comuni immobiliari.

Quanto all'attività assicurativa vita, danni e riassicurativa proporzionale e non proporzionale c'è da far riferimento alle direttive comunitarie in materia di libertà di stabilimento in detti settori.

Quanto alle imprese fornitrici di servizi di intermediazione e assistenza al commercio internazionale sono individuabili le seguenti attività: consulenza e assistenza agli operatori commerciali per ricerche di mercato, servizi di trasporto, stipulazione di contratti, mediazione per scambi commerciali, scambi in compensazione, contratti di distribuzione e franchising, cessione di beni in materiali, licenza di marchio e brevetto, trasferimento di tecnologia, fornitura di servizi informatici, elaborazione dati, programmi e cessione di software.

Profili fiscali delle attività svolte nel centro

La legge 9 gennaio n. 19 prevede agevolazioni fiscali all'attività svolta dal Centro sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Per le imposte dirette (Irpeg) prevede l'azzeramento della aliquota e la riduzione del 50% dell'Ilor. Per l'imponibile connesso con l'attività svolta nei Paesi dell'Est prevede l'esenzione totale di tutte le imposte dirette.

Le condizioni soggettive e oggettive quali condizioni necessarie e sufficienti per godere del regime agevolativo sono:

condizioni soggettive: 1) deve trattarsi di filiali sussidiarie o affiliate; 2) dovranno essere «autorizzate» dal Comitato che governa il Centro finanziario e assicurativo di Trieste.

Le condizioni oggettive sono: 1) l'attività deve essere svolta nel Centro; 2) per l'attività finanziaria la raccolta deve provenire dal mercato estero, non nazionale.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta la legge chiaramente parla di «aliquota fissa».

I decreti attuativi in preparazione presso il Ministero del tesoro dovranno senz'altro dare indicazioni definitive sulla aliquota fissa da applicare per ogni sottosegmento tramite i quali si esprime l'imposizione indiretta.

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEGLI ULTIMI TRE MESI '91

Questa la congiuntura

I dati sono stati elaborati dalla finanziaria regionale «Friulia»

Nel complesso l'andamento tendenziale dell'economia rileva pochi cambiamenti: timidi i segnali di ottimismo

I risultati dell'Inchiesta Isco condotta per i mesi da settembre a dicembre 1991, indicano le tendenze di seguito sintetizzate.

Il livello della domanda complessiva viene giudicato basso dal 45% degli imprenditori intervistati (precedente 40%); la domanda interna viene giudicata bassa dal 49% degli imprenditori (precedente 33%) e quella estera del 50% (precedente 44%); quest'ultima tuttavia, viene giudicata alta dal 15% degli intervistati rispetto all'8% della rilevazione precedente.

Il livello della produzione accusa una sensibile caduta: viene infatti giudicato basso dall'87% degli intervistati rispetto al 18% della rilevazione di settembre 1991.

Nelle previsioni a 3-4 mesi (cioè a marzo-aprile 1992) si vede emergere un clima di incertezza. Infatti la percentuale di imprenditori regionali, che prevede:

una diminuzione degli ordini e della domanda in generale, scende dal 27% al 17%;

un aumento della produzione, sale dal 18% al 27%, mentre una diminuzione della stessa è previta dall'11% rispetto al 26% della rilevazione del settembre 1991;

una diminuzione dell'occupazione, sale dal 16% al 26%.

Circa l'andamento tendenziale dell'economia in generale non vi sono sostanziali mutamenti nel clima d'opinione rispetto alla precedente rilevazione; le revisioni sull'andamento dei prezzi di vendita vedono aumentare sia la percentuale di coloro che ne prevedono un aumento (dal 22% al 27%) che di coloro che ne prevedono una diminuzione (dal 6% al 10%).

Le ore lavorate nel IV trimestre 1991 sono indicate in diminuzione del 27% degli intervistati, con un sensibile miglioramento rispetto alla rilevazione di settembre 199 (45%).

La percentuale di utilizzo della capacità produttiva resta sostanzialmente invariata al 74%, ma viene giudicata più che sufficiente dalla metà degli intervistati rispetto al 40% della rilevazione precedente; anche il carnet d'ordini rimane sostanzialmente immutato su 5,2 mesi di produzione assicurata.

Complessivamente la rilevazione fornisce informazioni ancora una volta negative sull'andamento degli indicatori riferiti al trimestre decorso, a fronte di qualche — ancora timida — manifestazione di ottimismo nella prospettiva di breve termine.

Il confronto tra le risposte fornite degli imprenditori regionali e quelle fornite dai loro colleghi a livello nazionale rivela posizioni contrapposte.

Infatti, mentre la percentuale di imprenditori che, a livello nazionale, giudica *basso* il livello della domanda totale scende dal 36% al 13%, gli imprenditori regionali che giudicano *basso* tale livello salgono dal 40% al 45%.

La divaricazione di risposte si rileva anche con riferimento al livello della produzione, che viene giudicato *basso* dal 37% degli imprenditori regionali (precedente 18%) a fronte del 33% di quelli nazionali (precedente 27%0.

Circa il livello delle scorte non si riscontrano valutazioni discordanti.

Sull'andamento generale dell'economia italiana, gli imprenditori regionali hanno mantenuto sostanzialmente stabili le loro previsioni che conservano un forte accento pessimistico, mentre gli imprenditori a livello nazionale lo hanno ulteriormente accentuato.

Le previsioni sulla tendenza sia degli ordini che della produzione a 3-4 mesi sono in miglioramento e livello regionale e in peggioramento a livello nazionale.

Circa l'andamento dei prezzi di vendita vi è una consistente previsione di *aumento* (dal 19% al 30%) da parte degli imprenditori nazionali, mentre i loro colleghi regionali manifestano previsioni contrdditorie poiché aumenta la percentuale sia di coloro che ne prevedono un *aumento*, sia di coloro che ne ipotizzano una *diminuzione*.

TOTALE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA — CONSUNTIVI QUARTO TRIMESTRE 1991

C2650

SETTORI	Produzione		Produzione Totale		Produzione Italia		Produzione Estero		Nuori ordini		Prezzi dei materiali		Prezzi dei prodotti finiti		Scorte di prodotti finiti				Util. imp.	Prod. ass.	Occupazione	
	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	E	A	S	N	(%)	(n.)	(n.)	C
Petrolio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prod. 1 trasf. metalli	-29.0	-47.0	-25.0	-40.0	-25.0	-40.0	0.0	0.0	-30.0	-45.0	0.0	-11.0	-3.0	-13.0	100	0	0	0	52.0	10	52	0.0
Estr. minerali non metall.	0.0	1.6	-8.1	1.2	-8.2	1.2	0.0	0.0	-0.9	-0.4	0.0	2.2	0.1	8.2	0	35	54	10	97.8	53	49	0.0
Lav. minerali non metall.	-1.6	-7.7	11.9	1.8	21.6	1.8	-7.1	7.2	3.5	-1.1	1.9	5.5	1.0	6.6	37	58	6	0	78.2	46	1023	-0.4
Ind. chimiche e affini	1.1	-8.5	4.5	-0.3	-7.5	-4.0	22.5	0.7	12.6	9.0	0.2	-6.8	0.4	1.7	69	27	1	3	85.0	47	817	0.3
Industrie chimiche	1.2	-8.6	4.6	0.0	-7.9	-3.8	22.5	0.7	13.1	9.7	0.1	-7.5	0.5	2.1	98	29	1	3	85.2	49	708	-0.3
Prod. fibre art. e sint.	0.0	-5.0	0.0	-7.0	0.0	-7.0	n.d.	n.d.	0.0	-7.0	4.0	10.0	-3.0	-10.0	100	0	0	0	80.0	20	109	4.0
Industrie meccaniche	14.9	-1.3	19.5	-2.3	17.8	-3.5	19.8	6.6	29.3	-2.4	-0.1	-4.6	0.1	-0.8	41	52	1	6	81.4	54	9733	0.0
Costr. prod. in metallo	5.6	2.0	-2.2	-4.1	-2.4	-9.4	-1.8	4.0	2.6	-1.0	-0.2	-7.6	-0.5	-6.2	56	33	0	11	78.2	46	3168	0.0
Costr. install. macchine	-0.6	-1.0	30.4	-1.4	18.7	-13.4	45.5	46.3	65.3	-9.5	0.0	1.5	0.2	2.5	16	72	2	11	78.2	99	1761	-0.4
Macchine per ufficio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mat. elettr. e elettron.	28.0	-6.0	33.8	-1.2	42.3	7.1	20.0	-5.7	53.4	0.8	-0.1	3.7	0.6	2.5	37	62	1	0	85.0	39	4801	0.2
Strum. prec. medico-chim.	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	n.d.	0	100	0	0	90.0	60	3	50.0
Costruz. autoveicoli	1.2	-2.1	3.9	-3.2	4.7	-4.0	-7.1	1.5	-3.7	-6.9	0.2	2.4	0.0	2.4	0	57	19	24	55.6	95	493	-1.4
Costruz. autoveicoli	1.2	-2.1	3.9	-3.2	4.7	-4.0	-7.1	1.5	-3.7	-6.9	0.2	2.4	0.0	2.4	0	57	19	24	55.6	95	493	-1.4
Costruz. mezzi di trasporto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Alimentari	4.6	2.9	-0.8	0.9	-0.7	1.1	-2.6	-1.7	3.4	-78.3	0.3	1.2	0.1	2.4	26	74	0	1	76.7	55	10239	3.5
Alimentari di base	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	-0.1	1.9	0.0	-0.4	0.0	1.1	34	65	0	1	77.4	6	486	-5.2
Bevande e altri alimenti	17.4	6.3	-2.9	2.8	-2.4	3.4	-9.1	-7.0	8.5	-173.6	1.0	7.3	0.6	8.8	2	98	0	0	74.6	60	753	9.2
Industrie tessili	8.7	-0.9	3.3	4.8	4.7	7.3	-4.7	-19.3	4.0	-1.3	-2.1	-6.3	-1.1	-2.1	20	77	2	2	84.0	62	885	0.7
Pelli e cuoio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.d.	n.d.	10.0	-30.0	0.0	-10.0	0	100	0	0	75.0	80	9	10.0
Calz. abbigl. bianch. casalinghi	-7.7	-11.6	0.1	-3.5	0.1	-3.5	n.d.	n.d.	-9.0	-2.4	0.4	2.6	2.1	4.6	69	31	0	0	70.7	83	185	-5.6
Legno, mobili in legno	7.1	-2.6	10.3	1.8	11.9	2.3	9.1	1.4	4.4	1.0	0.4	1.3	0.3	3.1	33	48	11	9	76.4	38	1905	-1.4
Carta, stampa, editoria	-2.2	-0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.6	2.0	2.1	1.6	-4.1	0.1	-2.5	-2.0	-1.1	35	62	0	3	89.5	33	935	-0.7
Gomma e plastica	-16.5	-2.1	-13.6	13.0	-14.7	9.7	-7.4	30.3	3.6	4.5	-2.1	-6.9	0.5	-1.0	0	93	0	7	68.9	53	393	0.8
Manifatture diverse	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	nd	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	**8.3**	**-1.7**	**9.9**	**-0.5**	**7.7**	**-0.7**	**14.8**	**4.2**	**14.6**	**-16.3**	**0.1**	**-1.2**	**0.1**	**0.8**	**35**	**58**	**2**	**4**	**79.4**	**51**	**17718**	**0.0**

Speciale Economia - Nord Est

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Così aiuta la Regione

Ecco i più importanti strumenti utilizzati fino ad oggi

LEGGE REGIONALE 20.1.1992 N. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale

Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento



Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge, l'Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendo altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.

2. Per il raggiungimento di dette finalità l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese intressate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzated alle Comunità economica europea.

Art. 2
Programma regionale di politica industriale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il Programma regionale di politica industriale.

2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.

3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:

a) definisce il quadro economico finanziario basato sull'analisi della situazione economico-produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili dà leggi dello Stato, comprese le risorse degli Organismi, Istituti o Società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;

b) recepisce le modalità di utilizzo, da definirsi con apposite convenzioni e direttive, dei mezzi finanziari conferiti dall'Amministrazione regionale e relativi:

1) ai conferimenti, nonchè ai rientri dei mezzi medesimi, alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.r.i.e., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8;

2) ai conferimenti alla Finanziaria regionale Friulia S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

3) alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari emessi dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

4) alle sottoscrizioni di nuove azioni delle società a partecipazione regionale operanti nel campo dei servizi, anche finanziari al settore industriale.

E' opportuno prendere in considerazione gli strumenti legislativi di intervento finanziario utilizzati dall'Amministrazione Regionale per incentivare e agevolare le iniziative e le attività produttive nei decenni passati.

Prima di descrivere gli strumenti di carattere legislativo finanziario, è opportuno procedere ad una loro distinzione in strumenti che prevedono l'intervento regionale diretto e in strumenti dotati di autonomia operativa. I primi, come la L.R. 25, la L.R. 35 ed altre leggi, sono stati emanati per poter attuare un diretto intervento finanziario nelle imprese che rispondono ai requisiti richiesti, soprattutto mediante l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti; con i secondi, come la Friulia, la Friulia-Lis, il Frie, il Mediocredito, si è data vita a Società e Istituti che favoriscono lo sviluppo e provvedono anche, indirettamente, al sostegno economico pubblico delle imprese regionali.

L.R. 11 novembre 1965 n. 25

Prima di descrivere gli strumenti di carattere legislativo-finanziario bisogna fare una distinzione

Contributi sugli interessi dei mutui contratti per ampliamento ed ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali. Questo strumento legislativo ha rappresentato uno dei canali più consistenti di agevolazione alle imprese. Con questa legge l'Amministrazione Regionale viene autorizzata a concedere contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di quanto previsto dalla legge stessa, «al fine di promuovore, in armonia con le linee del piano urbanistico e del piano di sviluppo economico, nuove iniziative industriali nel territorio della Regione e di sviluppare quelle esistenti» (art. 1).

L.R. 6 luglio 1970, n. 25

Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi Provinciali Garanzia Fidi fra le piccole industrie della Regione.

Con questo provvedimento viene promossa la costituzione dei Consorzi Garanzia Fidi, che operano nel campo del credito d'esercizio. Nonostante l'iniziale perplessità suscitata al loro sorgere, si è verificato un notevole sviluppo dei consorzi stessi, che hanno portato benefici alle piccole imprese regionali.

L.R. 30/1984

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Con questa legge l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad attuare gli interventi straordinari, nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, diretti al conseguimento «dell'obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione, in conformità agli indirizzi programmatici della L.R. 29 giugno 1983 n. 70».

Al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale del rafforzamento della struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione Regionale, viene autorizzata a sostenere «operazini di consolidamento finanziario delle imprese industriali, con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime».

PARLA L'ASSESSORE SARO

I tre nuovi incentivi

Finanziaria per le «joint», Centro servizi e off-shore

L'industria regionale ha affrontato la crisi dei primi anni '80 attraverso incisivi interventi di riconversione e di ristrutturazione che sono in fase di completamento, salvo il permanere di psecifiche situazioni di debolezza territoriali e settoriali (l'area montana per le prime, la siderurgia, il calzaturiero, in parte il legno per le seconde).

Due sono gli aspetti che influiscono sulla politica industriale regionale, la legge sulle aree di confine, da un lato, l'adeguamento al regime comunitario degli strumenti di incentivazione, dall'altro.

La legge sulle aree di confine sancisce e valorizza il ruolo della nostra regione nello sviluppo delle relazioni infraregionali all'interno dell'Europa centro-orientali favorendo la promozione della cooperazione internazionale, quale strumento diretto ad accelerare il processo di trasformazione economica dei paesi dell'Est.

Tre sono gli strumenti fondamentali previsti: la



società finanziaria per le joint-ventures ed i rapporti di collaborazione industriale e commerciale, il centro di servizi per gli scambi e l'area finanziaria e valutaria di Trieste.

In particolare la società finanziaria dovrà essere improntata ad una gestione efficiente basata sulla validità economica e prospettica degli interventi: decisiva al riguardo sarà la capacità della finanziaria di mobilitare risorse finanziarie con il coinvolgimento del sistema bancario ed i quello assicurativo nonchè di correlarsi al sistema finanziario internazionale ed ai programmi di intervento predisposti per il sostegno dei paesi dell'Est.

Come agirà concretamente la legge «2/92»

Il centro di servizi per gli scambi fungerà da strumento di orientamento per l'impostazione ed il perfezionamento dei rapporti di cooperazione. Essenziali per il funzionamento del centro sono la corrispondenza alle esigenze di servizio delle piccole e medie imprese e la capacità di correlarsi in una logica di sistema alle aree in cui maggiore è la presenza delle industrie aperta all'internazionalizzazione. Sotto questo aspetto l'attuazionedel centro e l'individuazione del suo ambito di operatività dovranno legarsi, per evitare che si traduca in una sovrastruttura, alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione del sistema regionale di sostegno delle imprese nell'apertura con i mercati esteri.

Per queste sue peculiarità la legge sulle aree di confine, che andrà attuata con tempestività quanto con intelligenza ed accortezza, delinea, dal duplice punto di vista strutturale e funzionale, le prospettive in cui inserire il rinnovamento della politica industriale da strumento indifferenziato di intervento, polarizzato sulle incentivazioni finanziarie, ad offerta di fattori specifici e mirati per obiettivo, diretti a promuovere in modo orizzontale la crescitadelle piccole e medie imprese, costituiscono, pertanto, i riferimento più immediati per «costruire» quella rete di condizioni eterne su cui poggiare il rafforzamento, in una proiezione internazionale, della struttura produttiva regionale.

Ferruccio Saro
Assessore industria e vicepresidente regione Friuli-Venezia Giulia

INDUSTRIA

Mediocredito, aiuto per medie e piccole

Tutto quello che serve per mettere in piedi infrastrutture industriali nei confini della regione

Per quanto riguarda gli strumenti legislativo-finanziari, dotati di autonomia operativa, bisogna ricordare una serie di società e istituti creati al fine di partecipare al finanziamento delle attività produttive destinate al raggiungimento dell'equilibrio, sia territoriale che settoriale, auspicato fin dall'inizio della programmazione economica regionale.

Con la legge nazionale 31 luglio 1957, n. 742, è stato costituito il Mediocredito Friuli-Venezia Giulia — Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine (la provincia di Pordenone non era ancora stata creata). La successiva legge 23 gennaio 1970, n. 8 ha attribuito all'Istituto la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed ha autorizzato lo stesso Istituto ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonché ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali. Il medesimo provvedimento ha autorizzato la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a partecipare al suo fondo di dotazione. L'Amministrazione Regionale, tramite l'acquisto periodico di obbligazioni dell'Istituto, fornisce i mezzi finanziari necessari a far fronte a specifiche operazioni.

Con la L.R. 5 agosto 1966, n. 18 l'Amministrazione Regionale è stata autorizzata a promuovere l'iniziativa della costituzione di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia».

Si è così costituita la Società Finanziaria Friulia S.p.A., svolgente attività di «promozione industriale» attraverso l'immissine di capitale di rischio nelle imprese. L'azione operativa della Friulia S.p.A. si svolgeva attraverso due possibili alternative. Nella prima linea d'azione, consistente in interventi conseguenti a richieste degli imprenditori interessati, la Friulia, non svolgendo un ruolo diretto, si limitava a sottoporre ad accertamenti rigorosi le domande pervenute. Nella seconda linea d'azione, dove c'è il concorso nella creazione di nuove iniziative, anche in fase progettuale, allo scopo di assumere partecipazioni di minoranza, la Friulia prende l'iniziativa cercando di avvicinare imprenditori e finanziatori per stimolare il loro intervento in imprese regionali.

Data l'importanza assunta nell'economia regionale dalla unità produttive di piccole dimensioni, verso la fine degli anni sessanta era stata avvertita l'esigenza di ampliare il campo di intervento della Friulia alle imprese minori, che non rientravano nell'ambito della sua attività. In seguito a questa considerazione, nel 1969, su iniziativa della Friulia, è stata costituita la Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo: la Friulia-Lis.

L'obiettivo fondamentale è stato quello di effettuare «la progettazione, la costruzione, la ricerca, la presa in locazione e l'acquisto di capannoni e di altri immobili, situati nell'ambito del territorio regionale, da adibire ad uso industriale, artigianale, commerciale, di servizi.

L'ASSESSORE RINALDI E I VARI PROVVEDIMENTI

Ora si va a concludere

Nell'ultimo anno la Regione ha affrontato seri problemi

Nell'ultimo anno l'Amministrazione regionale ha dovuto frontare una serie di problemi impegnativi e difficili in tema di aggiornamento e ridefinizione degli strumenti di intervento di sostegno per l'economia e sulla base dei provvedimenti e delle soluzioni adottate stanno ora portando avanti gli adempimenti conclusivi.



Necessario rafforzare il comparto produttivo

In primo luogo si sono dovute affrontare con particolare guardo le questioni — di grande momento — relativa all'adeguamento del stemma degli incentivi alle imprese previsti nel Friuli-Venezia Giulia, alle direttive comunitarie, adottando una nuova disciplina che ha comportato una profonda modifica e l'adozione di criteri nuovi di intervento rispetto alla fase precedente.

In primo luogo si sono dovute affrontare con particolare riguardo le questioni — di grande momento — relative all'adeguamento del sistema degli incentivi alle imprese previsti nel Friuli-Venezia Giulia, alle direttive comunitarie, adottando una nuova disciplina che ha comportato una profonda modifica e l'adozione di criteri nuovi di intervento rispetto alla fase precedente.

In secondo luogo ci si è proposto di creare, da parte della regione e degli strumenti finanziari da essa posti in atto, delle condizioni favorevoli per una nuova fase di ripresa — assolutamente necessaria ed anche urgente a fronte dei segnali di rallentamento — dei nuovi investimenti nei vari settori economici e soprattutto in quello industriale, tramite l'aggiornamento dei vari interventi di credito agevolato e l'apprestamento di nuovi servizi reali alle imprese.

In terzo luogo c'è stato il costante impegno per l'attuazione della Legge n. 19 sulle Aree di confine portando avanti, da un lato nei riguardi degli organi della Cee (di cui bisogna superare rapidamente le remore) e dall'altro con gli organi di Governo e le altre Regioni finanziari ed assicurativi «off-shore» di Trieste, la Società finanziaria per la cooperazione economica con l'Est europeo prevista a Pordenone e il Centro di documentazione e servizi alle imprese previsto a Gorizia.

Sul piano interno peraltro occorre continuare a puntare ad un rafforzamento, assolutamente necessario, del sistema produttivo della nostra regione, favorendo nuove iniziative e nuovi investimenti ed analizzando a tale scopo i limiti massimi di intensità di incentivazione pubblica ammessi dalle decisioni Cee per le diverse realtà territoriali.

A tal fine è stata promossa ed è in corso un'ampia manovra di riduzione dei tassi di interesse sugli interventi di credito agevolato facenti capo sia al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie), recentemente disposta dal Ministero del Tesoro, sia della LR 25 cui si sta provvedendo con deliberazione della Giunta regionale.

Sempre a tale scopo con le risorse del Bilancio regionale e la futura utilizzazione degli ulteriori mezzi finanziari messi a disposizione della Regione dalla Legge sulle Aree il confine si sono assicurati la continuità e l'ampliamento dell'intervento degli strumenti di credito agevolato in tutti i settori economici e quindi oltre l'industria anche per l'artigianato, per il commercio, per il turismo, e il trasporto merci.

Per quanto riguarda in particolare la dotazione finanziaria ed Frie, è stato già deliberato l'ulteriore conferimento regionale di miliardi nel prossimo triennio, nell'attesa di poter concretamente sporre, dei finanziamenti di 10-15 miliardi all'anno provenienti dalla legge sulle Aree di confine.

Le varie forme di apporto finanziario e le speciali linee di reddito poste in atto dalla Regione a favore dell'attività del mediocredito del Friuli-Venezia Giulia hanno già prodotto e continueranno a produrre anche in futuro un quadro di interventi assai elevanti destinato a potenziarsi ulteriormente con la prevista trasformazione dell'Istituto stesso in società per azioni in base alla legge Amato».

In conclusione, con una serie di provvedimenti legislativi e finanziari già definiti, in particolare nel settore della politica industriale e del credito agevolato alle attività economiche, è stato disegnato, nel corso dell'ultimo anno, in armonia con le direttive munitarie, un quadro normativo ed operativo che consente alla Regione ai vari organismi di promozione economica operanti nel Friuli-Venezia Giulia di concorrere fattivamente, pur in una situazione non priva di difficoltà, ad una fase di ripresa e di nuovo sviluppo anche sul piano internazionale, su cui concordano gli intendimenti dei responsabili politici e degli operatori economici.

Dario Rinaldi
Assessore regionale finanze

LEGGE REGIONALE 20.1.1992 N. 2



Art. 7
Criteri di selezione

1. Ogni anno la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma regionale di politica industriale, adotta, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 e sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di selezione, rapportati anche alle risorse disponibili, delle domande di contributo afferenti gli strumenti richiamati al comma 2 dell'articolo 1. In tale contesto, viene riconosciuta priorità agli interventi diretti a sostenere gli investimenti finalizzati a stabilire, sviluppare, ampliare e diversificare rapporti di collaborazione o di cooperazione con imprese appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea, specialmente se attuati attraverso la partecipazione a Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.).

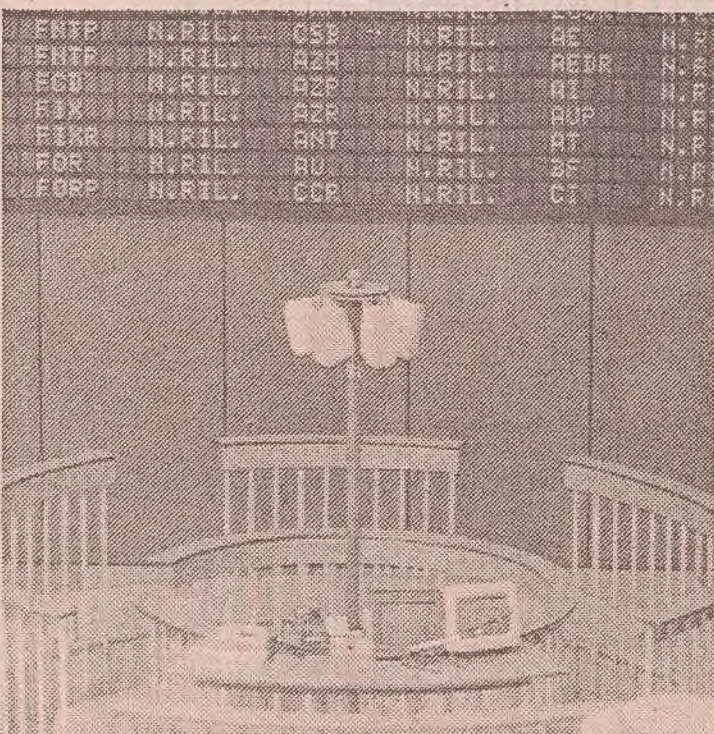
CAPO II
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

Art. 8

1. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5agosto 1966,n. 18 (legge di costituzione della Friulia Spa n.d.r.), come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:
«a) mediante partecipazioni, con obbligo di smoblizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgono, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:
1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;
2) qualora si tratti di società miste operanti all'estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;
b) mediante assistenza finanziria alle società predette, nonché tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco s.c.r.l., alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT frale imprese manufatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale».

Speciale Economia - Nord Est

LEGGE REGIONALE 20.1.1992 N. 2



Art. 9

Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:

«c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del 35 per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia S.p.A.. Tale limite può essere elevato sino al 49 per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale, anche Enti pubblici od Enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1;» «e) che di norma sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all'articolo 1;

f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell'ambito degli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale (n. 333), verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia;».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:

«L'obbligo di smobilizzo di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall'entità percentuale di tale partecipazione».

Art. 10

Partecipazione della Finanziaria regionale alle società cooperative

1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristihe di cui all'articolo medesimo, iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative.

IL DIRETTORE TRINGALE

La nuova «Friulia» parteciperà di più

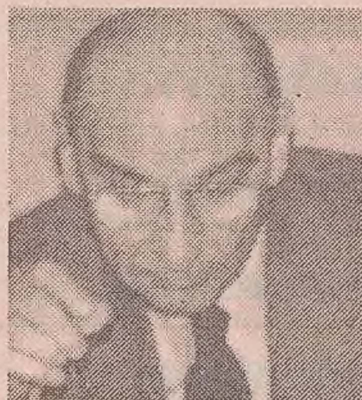
La L.R. 2/92 contiene rilevanti innovazioni della legge istitutiva della finanziaria regionale (L.R. 18/66).

Le modifiche e le integrazioni relative alle partecipazioni Friulia possono essere così sintetizzate.

A) Le partecipazioni Friulia di tipo tradizionale, relative a imprese industriali focalizzate nel Friuli-Venezia Giulia vengono sottoposte a un obbligo di smobilizzo entro 10 anni, completando così una norma della L.R. 12/91 che già prevede l'obbligo di smobilizzo — ma senza determinarne una scadenza — per le partecipazioni relative al fondo di dotazione.

B) E' prevista una tipologia d'intervento parzialmente differenziata da quella tradizionale per le «società miste operanti all'estero».

Questi interventi possono realizzarsi soltanto in società in cui «siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale» e in cui la componente «regionale» (impresa privata e Friulia) detenga almeno il



50% del capitale sociale.

In questo caso la partecipazione Friulia, oltre a essere svincolata dalla limitazione territoriale, non comporta neppure l'obbligo di presenza negli organi sociali.

C) Viene prevista una particolare tipologia d'intervento nelle «società svolgenti attività finanziaria e di servizio alle imprese» (compresa la formazione dei quadri dirigenti).

In questo caso le partecipazioni Friulia non sono più sottoposte ad alcuni vincoli; infatti:

— L'incidenza della partecipazione Friulia non ha più limitazioni (al 35% o al 49% in caso di presenza di un ente pubblico) e, quindi, può essere anche maggioritaria, permettendo il controllo effettivo della società partecipata.

Potremo anche fornire partecipazione finanziaria

— La Friulia può partecipare a imprese operanti anche al di fuori del territorio regionale purché «l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale».

— Tali partecipazioni non sono sottoposte all'obbligo di smobilizzo.

La legge prevede anche che la Friulia possa fornire assistenza finanziaria, oltre che alle proprie partecipate, anche a «società cooperative». In seguito all'approvazione della legge ci troviamo di fronte a un nuovo quadro legislativo nell'ambito del quale l'attività della Finanziaria Regionale potrà assumere una configurazione più differenziata e quindi più adeguata alla maggiore complessità del contesto competitivo in cui operano le imprese negli anni '90 rispetto agli anni '60 (L.R. 18/66 finalizzata alla promozione dello sviluppo) e agli anni '70 (L.R. 22/75 finalizzata al superamento della crisi).

Il quadro normativo risulta così essere coerente con l'evoluzione della Finanziaria Regionale, che a partire dalla formula operativa consolidata (partecipazioni di minoranza/finanziamenti agevolati in imprese industriali della Regione) sta trasformandosi in un gruppo polifunzionale in grado di offrire un ampio ventaglio di «prodotti e servizi» e capace di rispondere contemporaneamente con maggiore globalità e maggiore agilità alla missione strategica di promuovere lo sviluppo del tessuto economico del Friuli-Venezia Giulia.

Gioacchino Tringale
Direttore
Friulia S.p.A.

LA PAROLA A ALESSIO PASQUANTONIO

Verso il Centroeuropa

Il presidente del Mediocredito Friuli fa il punto

La Legge Regionale n. 2/92 si inserisce in un momento chiave per le relazioni economiche nell'area Centroeuropea e nei mercati internazionali in generale.

L'evoluzione economica del 1991, nel complesso poco soddisfacente, dovrebbe tuttavia rappresentare il punto di svolta inferiore della fase ciclica in atto. La ripresa dovrebbe infatti farsi sostenuta già a partire dall'anno prossimo, per il quale subordinatamente al realizzarsi dell'espansione prevista dal Governo e dalle maggiori istituzioni internazionali si può prevedere un incremento del prodotto interno lordo regionale del 2,8%, e quindi nuovamente superiore a quello ipotizzato per l'economia italiana in complesso.

In presenza di una domanda interna ancora debole (+1,8%), soprattutto a causa della lenta ripresa degli in-



vestimenti (+1%), sarebbe soprattutto l'evoluzione della domanda estera a trainare il processo di sviluppo. Grazie al sostanzioso incremento del commercio mondiale previsto (intorno al 6%), le esportazioni dovrebbero denotare una dinamica assai cospicua, mentre le importazioni sarebbero in parte limitate proprio dal lento riavvio del processo di accumulazione. In tal modo il contributo del settore estero alla crescita globale ci commisurerebbe all'1% circa, spiegando così di solo circa un terzo dell'espansione del reddito, con i consumi delle famiglie (+2%) a contribuire quasi interamente per la retante parte.

L'estero trainante per lo sviluppo regionale

Dal punto di vista dell'offerta, la ripresa ipotizzata si avvarrebbe ancora una volta del sostegno dell'industria in senso stretto, il cui valore aggiunto dovrebbe espandersi intorno al 3% circa. Nella fattispecie, srebbero tuttavia i servizi privati a denotare il tasso di espansione più elevato, valutabile nell'ordine del 4%.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli Investimenti Fissi Lordi, si rileva che il ritmo di sviluppo dello stock di capitale nella regione Friuli-Venezia Giulia è stato, nel decennio trascorso, inferiore a quello registrato nella media nazionale. E' ciò non solo in tutto il periodo, ma anche durante gli anni 1983-90, periodo che ha visto l'economia regionale svilupparsi a tassi superiori alla media nazionale.

Assume quindi notevole rilevanza il tema delle risorse finanziarie correlate al sistema regionale (e qui la Legge Regionale 2/92 ha già introdotto condizioni di maggiore certezza nei rapporti con la Cee).

Diventa ora importante armonizzare operativamente gli strumenti e Istituti finanziari nell'ambito dei decreti attuativi della legge; come cornice di maggiori certezze per gli imprenditori e per evitare sperequazioni territoriali.

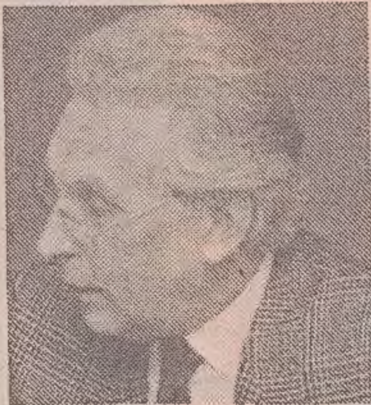
Alessio Pasquantonio
Presidente
Mediocredito Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA FRIULIA LIS

Realizzare i propri stabilimenti in leasing

La Regione, affronando la normativa che disciplina la programmazione della politica industriale, ha fatto una scelta oculata e lungimirata dando all'imprenditoria della Regione Friuli-Venezia Giulia un nuovo strumento di sviluppo attraverso le operazioni di leasing immobiliare. Infatti l'art. 13 della Legge regionale 2/92 autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle imprese contributi per una durata massima di 8 anni sui canoni di locazione corrisposti dalla Friulia Lis. Ovviamente ciò può avvenire fino all'ammontare consentito dall'art. 7 della legge regionale 12/91.

Fabio Mauro: anche leasing mobiliare promozionale



E, a nostro avviso, uno strumento che può essere ritenuto nuovo e che si affianca a quelli già esistenti del Frie e del Mediocredito e che permetterà ai nostri imprenditori di realizzare i propri stabilimenti anche attraverso lo strumento del leasing della Friulia-Lis, il quale potrà essere assistito dai contributi regionali. Riteniamo che la nostra società saprà dimostrarsi preparata all'importante compito che gli viene ora affidato dalla Regione mettendo a disposizione, in particolare delle piccole aziende, la propria struttura tecnico-amministrativa. La Lis può infatti vantare l'esperienza acquisita in questi vent'anni di presenza nel territorio che, tradotti in termini operativi, consistono in investimenti per oltre 100 miliardi con alcuni interventi di sostegno di particolare rilievo. Non va dimenticato, inoltre, che il collegamento esistente con l'indirizzo economico finanziario dell'amministrazione regionale ha permesso alla Friulia Lis di occuparsi anche delle aree più deboli con interventi mirati alle province di Trieste e Gorizia e nella zona della montagna consentendo uno sviluppo equilibrato dell'imprenditoria del Friuli-Venezia Giulia. Sinteticamente, le funzioni della Friulia Lis nel settore immobiliare sono attualmente quelle di progettare, costruire, acquistare e ristrutturare immobili e stabilimenti industriali da concedere in locazione finanziaria. La finanziaria opera anche nel campo del leasing mobiliare agevolato per favorire l'ampliamento e il rinnovo tecnologico dei cicli produttivi aziendali. Un ruolo complessivo che viene riconosciuto dalla legge regionale 2/92 che, come dicevamo in premessa, ha vluto inserire un ulteriore strumento di sviluppo per le operazioni di leasing immobiliare. In prospettiva, siamo certi che l'attenzione che la Regione sta riservando alla nostra società potrà trovare favorevoli riscontri anche in un maggior rapporto di collaborazione con la Friulia per lo studio e la realizzazione di nuove operazioni da mettere in atto nel settore del leasing e che potranno riguardare in particolare i nuovi mercati dell'Est. Tutto questo, ovviamente calato nella realtà della piccola e media impresa della nostra regione sensibile alle sollecitazioni che provengono dai nuovi mercati che si stanno aprendo a oriente.

Fabio Mauro
presidente della Friulia Lis

FRIULIA-FACTOR

Il recupero dei crediti

L'attività negli ultimi anni ha sempre dato buoni risultati

La Friulia-Factor è nata col fine di favorire l'attività delle imprese e degli operatori economici operanti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, agevolando, principalmente, la gestione, l'incasso e il recupero dei crediti commerciali.



Renzo Tondo: un fondo speciale della Regione

Al capitale sociale partecipano la Finanziaria Regionale Friulia, la Veneta Factoring, società di factoring del gruppo Zanussi, la Finanziaria Industriale Fin.Ind., la Fispi di Udine, Finanziaria per lo sviluppo delle piccole industrie del Friuli-Venezia Giulia.

Per le operazioni di factoring la Friulia-Factoring utilizza, con apposita convenzione, servizi e procedure dell'azionista Veneta Factoring.

Attraverso la cessione dei propri crediti al Factoring l'azienda-cliente usufruisce di una serie di prestazioni fra le quali:
- il finanziamento con lo smobilizzo immediato dei crediti;
- la contabilità clienti con la valutazione di fidi debitori;
- l'eventuale garanzia dei crediti ceduti;
- l'assistenza doganale e valutaria nel commercio internazionale;
- la gestione dei crediti in generale.

L'attività della Friulia-Factor negli ultimi anni ha dato sempre risultati positivi, raggiungendo un turn-over (ammontare dei crediti ceduti) di irca 80 miliardi nel 1991.

In questi ultimi anni lo sviluppo dell'attività di factoring è proseguito nel nostro Paese seppure con qualche rallentamento rispetto agli indici degli scorsi anni.

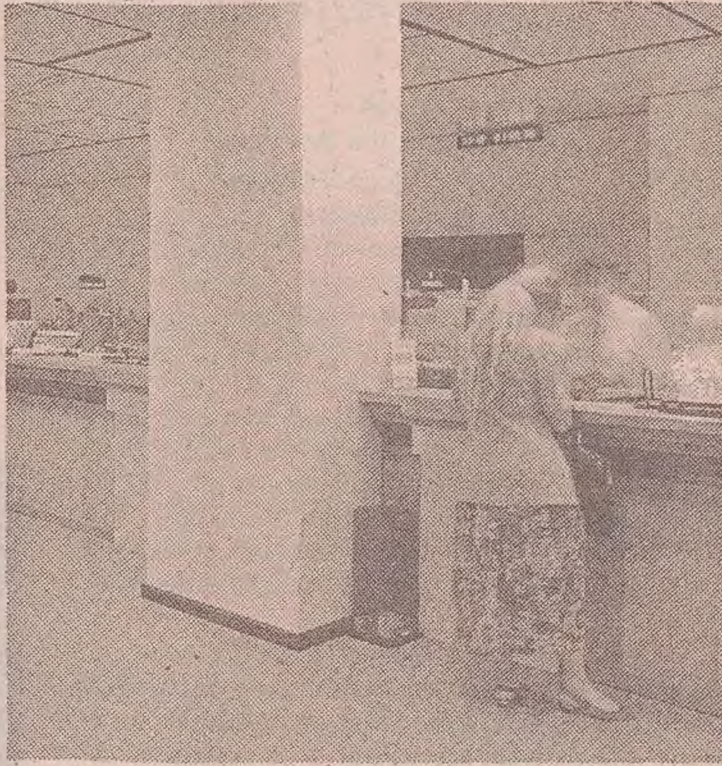
Riteniamo che nella nostra Regione ci siano notevoli prospettive per incrementare l'attività delle Società, in particolare con operazioni rivolte a favorire operazioni con l'estero e, soprattutto, con i paesi dell'Est Europeo.

La nuova legge di disciplina della programmazione della politica industriale regionale (L.R. 2/92) prevede dei provvedimenti di sostegno delle operazioni di cessione di crediti vantati dalle imprese edili del Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli Enti pubblici e delle Usl del territorio regionale.

L'attuazione di questi interventi verrà realizzata operativamente attraverso la costituzione di un fondo speciale della Regione, la ci gestione verrà affidata alla Friulia-Factor, fondo da utilizzarsi per le anticipazioni a condizioni agevolate.

Renzo Tondo
Presidente della Friulia Factor

LEGGE REGIONALE 20.1.1992 N. 2



Art. 11
Modifiche e integrazioni della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole «fondo di dotazione»:
«Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'econmia del Friuli-Venezia Giulia, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell'evoluzione del contesto produttivo del Friuli-Venezia Giulia;
b) interventi connessi alla necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all'estero, anche sotto forma di joint-ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell'Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico-sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell'economia del Friuli-Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
Per porre in essere detti interventi la Friulia S.p.A. provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.
I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.
Per tali operazioni la Friulia S.p.A. osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale (n. 333).

Speciale Economia - Nord Est

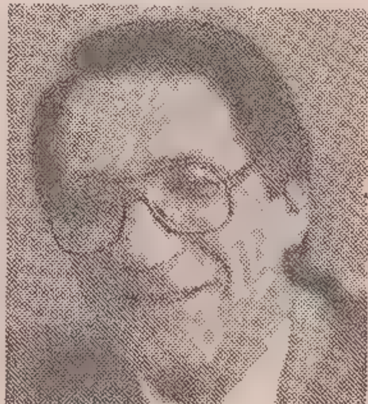
IL PRESIDENTE DELLA FINFIDI

Pittoni: nessun limite per la nostra azione

Con la nuova legge che disciplina la programmazione della politica industriale nella regione, meglio nota come 2/92, la Finfidi porta a completa maturazione un processo che ha avuto inizio quattro anni fa con la sua costituzione. La Finanziaria, infatti, fu inizialmente prevista per agire in un quadro di collaborazione tra il settore privato e quello delle partecipazioni statali con lo scopo di concedere garanzie per assistere lo sviluppo e l'ammodernamento del sistema produttivo.

La Friulia, la Spi (finanziaria per la promozione industriale dell'Iri) e le casse di risparmio regionali parteciparono al capitale della società alla quale erano inizialmente assegnati dei compiti operativi nel settore industriale e della ricerca nelle provincie di Trieste e di Gorizia.

Le linee di azione della Finfidi erano state tracciate dalla legge regionale 45/86, ma già la legge regionale 25/89 interveniva ad ampliare gli orizzonti consentendo alla società di appoggiare tutte le iniziative economiche, da chiunque promosse, da realizzarsi nell'area giuliana. Già da questa innovazione normativa si poteva intravedere la volontà della Regione di ampliare gli interventi nel campo delle garanzie assegnando alla Finfidi un ruolo di primo piano. Con il provvedimento messo a punto dall'assessorato all'industria e licenziato dal consiglio regionale all'inizio dell'anno questo processo è stato completato. Innanzitutto alla Finfidi non si è più posto alcun limite territoriale per la sua azione: la finanziaria potrà operare indistintamente in tutte quattro le province. Inoltre la legge attribuisce alla società la possibilità di prestare garanzie non solo per attività nei settori industriali e della ricerca, ma anche in quello turistico, servendo così le varie vocazioni del sistema economico regionale.



Maturare un processo iniziato 4 anni fa

Positivamente è stato risolto anche il rischio di sovrapposizioni che, con l'estensione dei compiti della Finfidi, avrebbero potuto crearsi con l'attività dei vari consorzi di garanzia fidi (Congafi) esistenti sul territorio. In particolare è stata prevista la crezione di un apposito comitato di coordinamento presso l'assessorato regionale all'industria per le operazioni a mediotermine. La finanziaria si è subito attivata per corrispondere alle indicazioni della legge ed ha già allo studio sia un'azione promozionale sul territorio, sia l'attivazione di nuove forme tecniche di concessione delle garanzie e dei fidi nelle province di Udine e Pordenone nelle quali sarà subito presente. Porterà con sè un'esperienza maturata in un quadriennio di intensa attività. Solo nell'anno appena trascorso la Finfidi, infatti, ha concesso garanzie per oltre 31 miliardi di lire e nuovo alimento alla propria operatività potrà venire con l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge regionale 22/75.

Arnaldo Pittoni
Presidente Finfidi

LA FINRECO

Per le cooperative

Con la legge 51/90 si completa il disegno organico

Il Consorzio Regionale Garanzia Fidi — ora a Finreco — nasce nel 1975 per volontà unitaria del Movimento Cooperativo regionale e a seguito della previsione normativa contenuta nella L.R. 22/75. Il Consorzio nasce con il preciso scopo di agevolare l'accesso al credito delle cooperative di produzione e lavoro e di consumo mediante la prestazione di garanzie fidejussorie in favore degli Istituti di credito rese possibili da un apposito «fondo rischi» alimentato prevalentemente da contributi della Regione. Da allora alcune Leggi Regionali, fortemente sollecitate e volute dalle Associazioni cooperative, hanno mutato in modo significativo l'operatività dell'Ente aggiornandone le competenze e dotandolo di risorse finanziarie vieppiù consistenti.

Con la pubblicazione della L.R. 51/90 si è completato un «disegno organico» che vede Finreco protagonista delle azioni di sostegno, consolidamento e sviluppo in favore delle cooperative del Friuli-Venezia Giulia.

Tra le attività svolte da Finreco un peso sempre maggiore sia in termini quantitativi che qualitativi è stato assunto *dall'intervento finanziario diretto* a tasso agevolato.



Le modalità operative prevedono quattro tipologie: il prefinanziamento di contributi pubblici; il prefinanziamento dell'aumento del capitale sociale; il mutuol l'associazione in partecipazione.

Tra queste il contratto di «associazione in partecipazione» rappresenta la forma di intervento maggiormente innovativa e interessante. Essa è rivolta in principal modo alle *nuove imprese cooperative.* Come è noto la fase di avvio dell'impresa rappresenta uno dei momenti più delicati e rischiosi: è in quel contesto che la rapidità ed efficenza delle azioni intraprese assume rilevanza vitale. A differenza del finanziamento, l'apporto di capitale non viene posto in relazione a investimenti fissi da realizzare ma al fabbisogno finanziario complessivo espresso dall'iniziativa ed individuato con la definizione di un *«piano d'impresa».*

Progetti pilota per i paesi centroeuropei

La remunerazione dell'apporto non è determinata in una misura percentuale del capitale ma in una quota del *reddito realizzato* dalla cooperativa associante.

Il costo dell'apporto sarà quindi peoporzionato all'effettiva possibilità dell'impresa di farvi fronte con ciò eliminando uno dei principali motivi di insuccesso delle nuove imprese. Con il contratto di «associazione in partecipazione» Finreco diviene «partner» dell'impresa cooperativa assicurandone lo «start up».

Il recente avvio produttivo della cooperativa ISOLA D'ORO a Grado (tonno Nostromo) ben rappresenta quanto esposto. Numerose sono inoltre le nuove iniziative già avviate per il sostegno e lo sviluppo delle imprese cooperative come pure i progetti in fase di studio e realizzazione. Tra questi ultimi, particolare importanza rivestono:
— l'istituzione dell'Osservatorio Regionale della Cooperazione la cui realizzazione è stata affidata a Finreco dall'Amministrazione regionale;
— l'istituzione presso la Finanziaria del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che la legge di riforma (L. 59/92) affida alle Regioni a Statuto Speciale;
— la predisposizione di progetti pilota per l'intervento cooperativo nell'Europa Centro-Orientale.

Da ultimo occorre ricordare lo sforzo di innovazione delle modalità di intervento che la nuova disciplina della politica regionale in campo industriale (L.r. 2/92) richiede a tutti gli strumenti finanziari e il nuovo rapporto di collaborazione e coordinamento che Finreco è chiamato ad attuare in primo luogo con la Friulia S.p.A.
Una sfida importante per tutto il Movimento cooperativo del F.V.G.

Presidente
di Finreco
Claudio Sambri

LEGGE REGIONALE 20.1.1992 N. 2

Art. 13
Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili

1. Allo scopo di favorire il ricorso allo strumento della locazione finanziaria di beni immobili da parte delle piccole e medie imprese della regione, così come definite dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse contributi, per la durata massima di otto anni, sui canoni di locazione corrisposti alla Friulia-Lis S.p.A., fino all'ammontare consentito, in termini di equivalente sovvenzione lorda, dall'articolo 7 della succitata legge regionale n. 12/1991.

CAPO V
Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione e loro coordinamento regionale per l'operatività a medio termine.

Art. 15
Comitato di coordinamento per le operazioni a medio termine

1. Al fine di fornire alla Giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l'utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei Consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regione di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 e successive integrazioni, oltre che della Società finanziaria per la concessione di garanzia e fidi - Finfidi S.p.A., è costituito presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, un Comitato di coordinamento.

(...)

3. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore regionale all'industria, sentito il Comitato di coordinamento di cui al comma 1, sono stabiliti gli indirizzi cul devono conformarsi, per quanto concerne i finanziamenti a medio termine, relativamente ai conferimenti di fondi attribuiti dall'Amministrazione regionale, i Consorzi di garanzia fidi fra le imprese industriali operanti in regione, anche in relazione alla operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni ed i limiti di operatività tra i predetti Consorzi e la Finfidi S.p.A.

4. In relazione ai futuri conferimenti dell'Amministrazoine regionale a favore dei Consorzi predetti, il relativo «fondo rischi» per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al 10 per cento dei conferimenti stessi.

Art. 16
Ampliamento dell'operatività della Finfidi S.p.A.

1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi S.p.A. anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle provincie di Trieste e Gorizia nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all'industria, nonché nel settore turistico-alberghiero.
2. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per l'incremento del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, e dal comma 1 del presente articolo, per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nello intero territorio regionale; della suddetta integrazione del fondo rischi va tenuta separata evidenziazione contabile.

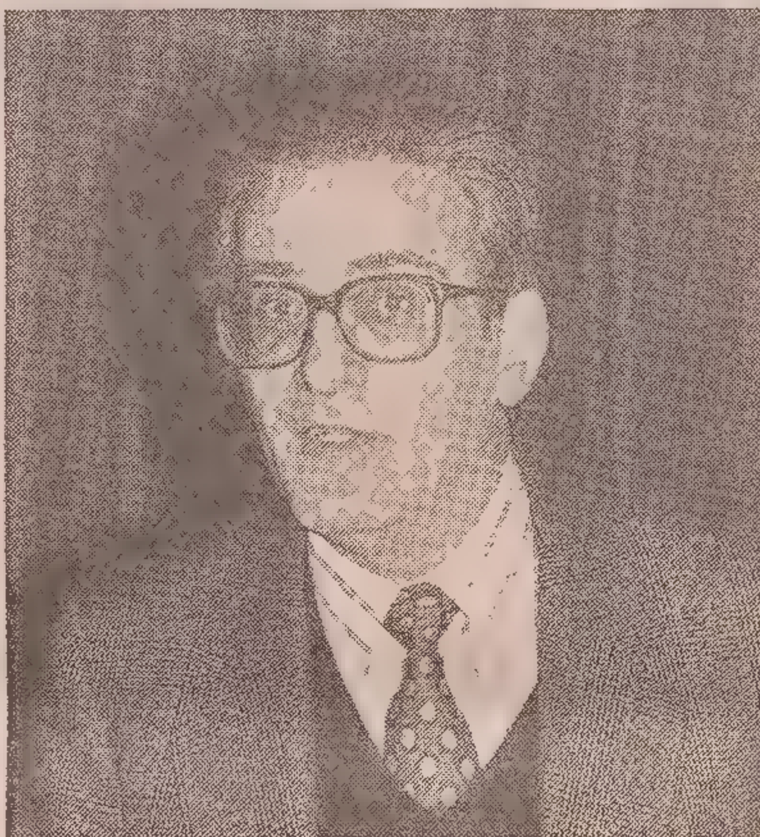
Speciale Economia Nord Est

PARLA ENNIO ANTONINI PRESIDENTE DEL FRIE

Mini-giunta economica

Una maggior efficienza nel coordinare gli incentivi regionali

«Si deve applicare un nuovo sistema secondo le direttive che la Cee cerca di imporre a tutta l'area comunitaria»



La legge regionale dd 20/1/1992, n.2 è nella sostanza una legge di coordinamento tra i diversi soggetti e strumenti che operano nel campo dell'incentivazione economica alle imprese industriali. Tra questi c'è anche il Fondo di Rotazione (Frie).

Come è largamente noto negli ambienti dell'economia, il Frie è una istituzione che pratica il credito alle imprese in vari settori della produzione ma specialmente in quello industriale.

Tale credito è agevolato, con tassi di interesse dei prestiti assai inferiori alle condizioni normali del mercato finanziario.

I mutui del Frie, sempre a medio termine, vengono concessi unicamente per spese di investimento delle imprese, mai per spese di gestione. Possono perciò essere titolari dei corrispondenti benefici quelle imprese che danno luogo a nuove iniziative produttive ed anche le aziende già esistenti che sviluppino programmi di innovazione, ammodernamento, ampliamento della loro attività.

Questo tipo di aiuto è considerato assai valido dalla maggior parte degli operatori, in quanto costituisce un vantaggio graduale nel tempo in cui avviene il rimborso del prestito e perciò più fisiologico per l'equilibreio finanziario delle imprese.

Il Frie è nato nel lontano 1955, quale provvedimento di rilancio dell'economia triestina e goriziana dopo il ricongiungimento nazionale di Trieste.

E' una istituzione che fa capo al Ministero del Tesoro il quale nomina il Comitato che gestisce il Fondo. Questo opera attraverso convenzioni con banche presso le quali si compiono le istruttorie delle domande di mutuo.

Nel 1970 una legge nazionale autorizzò la regione Friuli-Venezia Giulia a trasferire propri mezzi finanziari al Frie e con ciò costituire una gestione separata a benficio dell'intera economia regionale. Quache anno più tardi anche lo Stato, per far fronte ai danni del terremoto del 1976 nel Friuli e alla successiva attività di ricostruzione, consentì l'ampliamento dell'attività del Frie alle province di Udine e Pordenone.

Avvalendosi anche dei finanziamenti straordinari post-terremoto avuti dalla solidarietà nazionale, la regione valorizzò fortemnte il Frie, tant'è che in poco più di un decennio, con sforzo massimo negli anni '80, la gestione regionale quasi pareggiò in enità i mezzi attribuiti al Frie dallo Stato. dfa questa sitauzione deriva la notevole valenza che la regione ha attribuito al Fondo con la Legge regionale 2/1992 e l'urgenza di effettuare il coordinamento operativo con gli strumenti direttamente amministrati dalla Regione medesima.

Tale urgenza è motivata pure da recenti vicende che hanno modificato il quadro delle agevolazioni concedibili alle imprese industriali nella regione.

Con decisione irrevocabile della Cee infatti sono stati posti dei limiti alla quantità di aiuto che Stato e regione possono dare alle aziende. Dei limiti in verità esistevano già prima, ma con diversa articolazione e comunque fissati dalla legislazione e dalla prassi interna.

Ora si tratta di applicare un nuovo sistema (che la Cee sta cercando d'imporre a tutta l'area comunitaria), piuttosto complesso e che richiederà probabilmente il collaudo di una fase sperimentale.

Occorre peraltro sottolineare che tale sistema, pur più restrittivo in alcune aree e per talune fasce d'impresa, risulta nel complesso ancora favorevole per il sostegno dell'economia regionale.

Attualmente le nuove condizioni sono in fase di avvio, giacché le clausole fissate dalla Cee non hanno applicazione automatica, bensì abbisognano di una normativa intenra che le traduca in modalità operative. Il Frie, tra circa un mese o poco più, dovrebbe essere in grado di varare in concreto il nuoso assetto.

Dal canto suo la regione sta mettendo a punto, per i suoi strumenti di intervento, i dettagli della medesima strategia derivante dalla decisione della Cee.

la Legge regionale in questione prevede in particolare una serie di attività che dovebbero migliorare la gestione complessiva degli aiuti al settore industriale. Attraverso il piano di politica industriale e le sue direttive, conil Comitato di coordihamento (una sorta di mini-Giunta per l'economia), con l'affinamento dei rapporti tra la Regione ed i soggetti esterni che operano nel campo degli incentivio, è sperabile si ottenga unrisultato di maggior efficienza.

Un traguardo questo sempre d'attualità,specie nelal pubblica amministrazione.

Alla polita reigonale a ciò indirizzata, il Frie dovrà offrire ogni possibile collaborazione, sia con il Coimitato di gestione che tramite le quattro banche attualemnte convenzionate e cioé le tre Casse di Risparmio esistenti nella Regione e l'istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.

Ennio Antonini

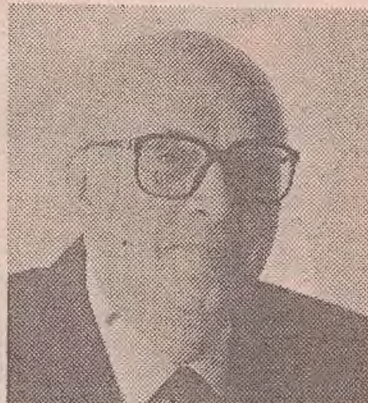
IL PRESIDENTE DELLA CRUP

Comelli: diamo «servizi reali»

La legge 2/92 è un corpo organico di norme e istituti mirante a impostare condizioni di sistema, a valorizzare cioè i fattori esterni più direttamente sinergici alle attività produttive — dalla qualità all'internalizzazione, dalla promozione dei servizi reali all'organizzazione del credito — inseriti in un quadro di riferimento che è il programma regionale di politica industriale. Il ruolo degli istituti di credito, in questo contesto, può essere significativo: tanto più incidente quanto più l'Istituto — come è nel caso della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone — si è rinnovato.

Intanto, c'è la possibilità che la CRUP con le altre Casse di Risparmio della Regione partecipi al capitale della Finest, polo finanziario con sede a Pordenone, che avrà il compito di fornire assistenza e capitale di rischio alle nostre iniziative nell'area ex Comecon e Jugoslavia, inoltre, la CRUP potrà sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi dal Mediocredito in conformità al citato programma regionale.

Rilevante è il contributo che la CRUP può dare alle previsioni dell'art. 14 (l'amministrazione regionale è autorizzata a integrare il fondo rischi che le piccole e medie imprese, riunite in consorzio provinciale di garanzia fidi, costituiscono secondo apposite convenzioni con



La possibile partecipazione al capitale della Finest

istituto di credito). Così come in operazioni di affiancamento alla Friulia o quando sia ritenuta necessaria la formazione di una massa critica di risorse da mobilitare su un determinato obiettivo.

Ma quello che può fare la CRUP è qualcosa di più che non la semplice erogazione di crediti, ancorchè nei tempi e nella dimensione, che fa parte della sua operatività quotidiana. La Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, in virtù dei cambiamenti profondi che l'hanno ultimamente interessata (accordo con Verona e trasformazione in Spa), è in grado di diventare essa stessa un centro erogatore di «servizi reali».

Può fornire assistenza finanziaria nella più ampia accezione del termine; è in grado di mettere a disposizione una gamma di servizi tale da coprire ogni esigenza, con rapidità ed efficienza mirate all'obiettivo; è in grado di predisporre tutti i più moderni strumenti finanziari capaci di sollecitare il rinvigorimento e la crescita dell'azienda; può mettere a disposizione una rete di referenti all'estero, anch'essa in grado di adempiere a ogni necessità. Senza contare che — come sul mercato francese — la CRUP è direttamente presente con sue consociate.

Sotto il profilo operativo-quantitativo, la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone Spa è in grado di svolgere qualsiasi operazione o di parteciparvi.

Ma è sotto quello qualitativo che l'Istituto ha ambizione di distinguersi, in questo caso, qualità vuol dire la massima efficienza nel rispondere ai bisogni del cliente; vuol dire garantirgli la massima efficacia degli strumenti che si pongono in essere; vuol dire anche assicurare la loro massima competitività, sia per i costi che per il loro spessore d'innovazione.

Insomma, una risposta mirata e coerente con le necessità e gli obiettivi di un sistema industriale che vuole crescere.

Antonio Comelli
Presidente Crup

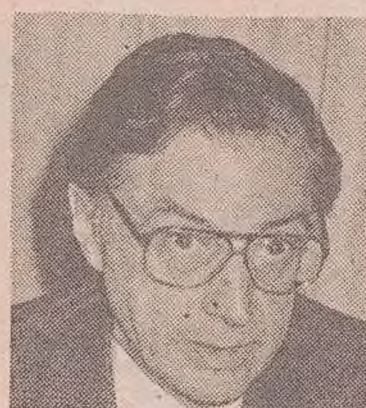
BANCA FRIULI, PARLA BOVO

Nuovo strumento per l'industria

L'articolo 1 della Legge Regionale n. 2 del 23/1/'92 ha come obiettivo la promozione dello sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, allo scopo di rafforzare il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti alla formazione del mercato unico europeo; e ciò favorendo, anche, un più equilibrato e armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.

Sintetizzando nel primo articolo le finalità che essa si propone, non c'è dubbio che questa Legge Regionale, nata per disciplinare la politica industriale della Regione, mira a traguardi ambiziosi: traguardi, però, non irraggiungibili, nell'ottica di un progetto di avanzamento delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, reso indispensabile dall'incalzare della libera concorrenza europea.

La Legge Regionale è un efficace strumento operativo messo a disposizione degli imprenditori della nostra Regione. Essa nasce da due recenti atti che ne hanno reso indispensabile l'approvazione: il contenzioso aperto dalle Commissioni della Comunità europea nei confronti della legislazione regionale (che aveva già spinto la Regione a emanare una legge di adeguamento comunitario) e la nuova normativa statale per la piccola e media impresa (numero 317 del 4 ottobre 1991), la



Nuovi scenari si aprono sui mercati dell'Est

quale, in linea con gli indirizzi comunitari, ha segnato una svolta nei meccanismi di intervento relativamente alla autonomicità e alla rapidità di concessione. La Legge Regionale trova, quindi, puntuali riferimenti si anella legislazione nazionale (e ciò per quanto attiene all'esigenza di finalizzare e di selezionare gli interventi) sia nelle direttive Cee.

Ci sembra che, soprattutto nell'ottica delle possibilità offerte dai mercati dell'Est europeo, la Legge Regionale abbia interpretato con lungimiranza le esigenze di espansione e di internazionalizzazione delle imprese del Friuli-Venezia Giulia; la normativa, infatti, prevede l'intervento della Regione per l'attuazione dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale nei Paesi extracomunitari, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 15 per cento delle spese, una percentuale che può essere raddoppiata, ove le iniziative assumende siano impostate in sociale da più imprese partecipanti.

In tutto questo, parte decisiva sarà giocata dal sistema creditizio reginale, nel cui ambito la Banca del Friuli, con la propria offerta di crediti a breve e medio termine e con un ampio ventaglio di servizi, è pronta a assecondare le finalità che stanno alla base dell'operatività prevista dalla Legge 2/'92.

E' un ruolo fondamentale quello rivestito dalla banca, interlocutore essenziale, da un lato, dell'Ente Regionale e, dall'altro, delle aziende. La Banca del Friuli, grazie anche alle nuove possibilità operative conseguenti alla fusione con il Credito Romagnolo, intende migliorare ulteriormente la propria collaborazione con le imprese e agevolarne le prospettive di sviluppo sia nel Mercato Unico sia nei Paesi dell'Est.

Un solido appoggio alle iniziative agevolate dalla Legge Regionale è uno dei servizi che può offrire una grande Banca, che mantiene salde le radici nelle propria terra d'elezione, il Friuli, ma che intende operare in un'ottica europea.

Flavio Bovo
Direttore generale
Banca del Friuli

Speciale Economia - Nord Est

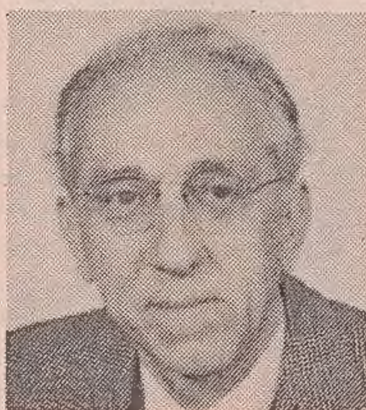
Speciale Economia - Nord Est

PARLA TRIPANI

La nostra Cassa per la regione

Va premesso in primo luogo che tra gli Istituti di Credito alla Regione la Cassa di Risparmio di Gorizia si caratterizza per la particolarità del proprio assetto, in quanto opera sia come «banca» nel termine, sia come «Istituto di Credito Speciale» nel credito a medio termine, a tasso di mercato e a tasso agevolato.

Più precisamente, nel comparto del medio termine la Cassa è presente nel campo del credito fondiario ed edilizio attraverso la propria azione autonoma di Credito Fondiario, unica nel Friuli Venezia Giulia, nel campo del credito alle opere pubbliche attraverso un'analoga propria azione autonoma, nonchè in tutto il campo dei cosiddetti «crediti speciali», ossia delle operazioni di finanziamento ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.



«Il duplice ruolo svolto dal nostro istituto»

Tra i menzionati strumenti finanziari speciale rilievo assuma il Frie, del quale la Cassa è Istituto gestore, e che — dopo l'armonizzazione della sua operatività alla normativa Cee ed a seguito della riduzione dei tassi in corso — è destinato ac onfermare ed incrementre la sua funzione centrale, primaria ed irrinunciabile nei confronti dell'economia del Friuli-Venezia Giulia.

Va rilevato inoltre che — con l'apertura di una sede in Trieste, di due filiali in provincia di Udine e due in provincia di Pordenone, la Cassa di Risparmio di Gorizia è passata da una dimensione «locale», legata al solo territorio isontino, ad una statura regionale.

La citata ampia operatività della in tutti i comparti del Credito e la raggiunta dimensione regionale, unitamente ai tradizionali legami con la piccola e media industria, rendono di grandissima rilevanza per l'Istituto l'approvazione di un quadro normativo di considerevole porta e respiro quale la L.R. 2/92, che coordina gli strumenti finanziari disponibili nell'ambito della programmazione regionale ed al contempo introduce nuovi strumenti o valorizza strumenti esistenti.

E' stato un passo doveroso per aggiornare le sue possibilità di manovra in uno scenario che spesso è totalmente diverso da quello del momento di origine delle varie leggi. Di gran rilievo sono le previsioni relative all'appoggio all'apparato produttivo di fronte all'internazionalizzazione dei mercati, con le conseguenti necessità di miglioramenti qualitativi dei prodotti e dell'attività di penetrazione commerciale, ma non meno importante è l'attenzione data all'attività economica di piccole dimensioni, ma non per questo degne di minor riguardo.

Su quest'ultimo aspetto appare opportuno fare qualche considerazione, e più precisamente sul rifinanziamento dei Consorzi Garanzia Fidi. Questo strumento d'intervento, anche se non molto appariscente, dà infatti un forte contributo alla possibilità di inserimento o al persistere delle piccole imprese sul mercato. Per queste ultime, purtroppo, la competizione è più difficile a causa della limitatezza delle proprie risorse, sia tecniche che finanziaria.

Esse sibi tuttavia il tessuto necessario per il successo delle aziende più grandi e quindi per l'intero funzionamento dell'economia locale. Si pensi che i Congafi hanno garantito nella provincia di Gorizia il 10% di tutto il credito erogato, e cioè 115 miliardi su 1152; è evidente quindi, in considerazione alla ridotta dimensione dei fidi medi del comparto, quale sia oggi l'importanza dell'intervento dei Consorzi dell'Isontino.

Conseguentemente, da parte della Cassa, si è voluta sempre dare la massima collaborazione a questi organismi, tanto che essa oggi utilizza mediamente il 41% di tutte le garanzie rilasciate, con una punta del 48% nel settore commerciale. Questo riguardo a tutte le dimensioni d'impresa è un pregio di questa legge, che crea un disegno di valenza strategica per lo sviluppo dell'economia regionale sul quale la Cassa si sente chiamata a giocare un importante ruolo e a dare un essenziale contributo.

Antonio Tripani
presidente
Cassa di Risparmio di Gorizia

PARLA LUCCARINI

La banca triestina in chiave Europa

Con la legge n. 2 del 20 gennaio 1992 l'impegno che la Regione si assume nella realizzazione di un programma di politica industriale è destinato a dare maggiore chiarezza nel settore dlel'incentivazione e delle agevolazioni. Il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Trieste dott. Pier Giorgio Luccarini sottolinea in merito come «questo impegno sia oltremodo opportuno alla luce dell'applicazione delle normativa Cee in tema di agevolazioni. E ciò al fine di utilizzare a pieno i margini di intervento previsti dalla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda le nuove iniziative e le medie e piccole industrie».



«Gli interventi per il credito diretto alle imprese»

Uno degli strumenti importanti che va potenziato, sempre sulla base di questi orientamenti, con particolare riguardo alle nuove iniziative e alle medie e piccole imprese, è il Frie, «Ciò è di particolare interesse per la Cassa — prosegue Luccarini — che, in quanto Istituto gestore del Frie, cura l'istruttoria e l'erogazione dei mutui, nonché l'istruttoria delle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo Trieste».

In questo quadro di sviluppo del tessuto industriale in Regione va sottolineata la particolare funzione che svolgono le Camere di Commercio, nonché il supporto alle aziende per l'accesso al credito che può essere dato sia dai Consorzi di garanzia fidi che dalla società con finalità similari, come la Finfidi e la Pinreco». Nell'esprimere apprezzamento per il rilievo dato dalla legge a questi strumenti, il vicepresidente della CrT ricorda come la Cassa abbia intrattenuto con detti organismi rapporti molto stretti sin dalla loro costituzione, assicurandone un'operatività particolarmente incisiva».

Nel quadro delle necessità di una crescita organica e adeguata del tessuto industriale della Regione e in merito alle prospettive del Mercato Europeo, vanno in effetti valorizzati e potenziati i Consorzi e le Società di garanzia fidi, quali strumenti di supporto che si affiancano a quelli rappresentati dagli interventi diretti regionali, dal Frie, dal Fondo Trieste, eccetera.

«Nelle istituzioni che concorrono alla concretizzazione della politica di incentivazione industriale, va ricordato che la Cassa è presente sia con partecipazioni dirette nel capitale sia con apposite convenzioni. La CrT, inoltre — conclude il dott. Luccarini — per la sua vocazione e esperienza nel lavoro con l'estero, con particolare riguardo alle prospettive e ale strategie di presenza nei mercati dell'Est Europeo, ritiene di particolare importanza il rilievo dato dalla legge ai programmi di promozione commerciale e di relazioni internazionali».

Speciale Economia - Nord Est

Speciale Economia - Nord Est

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

Il nostro nome completo è Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, generalmente abbreviato in Mediocredito. Pochi lo conoscono e ancora meno sanno esattamente qual è lo scopo del nostro ente, che è per l'appunto ***l'assistenza finanziaria e creditizia alle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo dell'economia nel territorio del Friuli Venezia Giulia.***

Le piccole e medie imprese sono il fulcro della nostra economia e il loro futuro ci riguarda tutti. Il loro funzionamento è basilare; i loro progetti e le loro idee rappresentano spesso l'innovazione in molti settori e l'immagine della nostra regione nell'Italia e nel mondo.

Esse possono richiederci ***mutui, finanziamenti, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari*** per il miglior svolgimento della loro attività.

Siamo disponibili per ***anticipazioni*** e ***prestiti destinati ad acquisti di macchinari*** e ad appoggiare, con ***crediti finanziari*** a medio termine, esportazioni, studi, progettazioni, lavori e prestazioni di servizi all'estero.

Più denaro raccogliamo, più disponibilità e assistenza possiamo offrire a chi lavora in Friuli Venezia Giulia.



Nell' interesse di chi investe e di chi lavora

Oltre ad impiegare i propri [...] trimoniali e quanto Stato e [...] mettono a disposizione, il M[...] dito del Friuli Venezia Giulia [...] de alla raccolta e all'impieg[...] sparmio pubblico attraverso [...] cati di Deposito.

Garantiti da oltre 35 enti, par[...] per statuto all'istituto di cred[...] ciale Mediocredito, per le lo[...] colari caratteristiche (rendime[...] stante con tasso fisso di sicu[...] resse; possesso immediato; a[...] bili anche ai piccoli risparmiat[...] nuta fiscale ridotta; smobilizz[...] plice e rapido) rappresentan[...] glior investimento per finalità d[...] go e sicurezza di risultati.

Con i certificati di Deposito [...] credito si partecipa attivame[...] progresso della regione, perch[...] ro scopo è precisamente quello [...] frire i mezzi per lo svilupp[...] l'economia.

Ecco perché investire con noi [...] dire progresso e benessere per [...]

Ecco perché i nostri Certificati d[...] posito non sono un investiment[...] me un altro, ma il modo miglio[...] garantire ai risparmi una vita [...] mente attiva, o meglio lavorativ[...] interesse generale e superiore.





Investire in progresso e sicurezza

ASSICURAZIONI GENERALI • BANCA AGRICOLA DI GORIZIA • BANCA ANTONIANA • BANCO CREDITO AGRARIO BRESCIANO • BANCA COMMERCIALE ITALIANA • BANCA DEL FRIULI • BANCA DI CREDITO DI TRIESTE • BANCA POPOLARE DI CIVIDALE • BANCA POPOLARE DI GEMONA • BANCA POPOLARE [...] LATISANA • BANCA POPOLARE DI VERONA • BANCA POPOLARE FRIULADRIA • BANCA POPOLARE UDINESE • BANCO AMBROSIANO VENETO • BANCO DI NAPOLI • BANCO DI ROMA • CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE • CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA • CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE • CASS[...] DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE • CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI AZZANO DECIMO • CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MANZANO • CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S. GIORGIO RICHINVELDA • CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI STARANZANO • CREDITO ITALIANO • FINCOOPER • ISTITUTO DI CREDITO DELL[...] CASSE DI RISPARMIO ITALIANE • ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE • ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI • ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO • MONTE DEI PASCHI DI SIENA • REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA • TESORO DELLO STAT[...]